Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi abitazione, famiglia, animali domestici e assistenza

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Parte Generale

Aggiornamento gennaio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Protezione Vivi Casa" è una soluzione assicurativa modulare, in cui il Cliente ha la facoltà di sottoscrivere uno o più dei moduli ricompresi nel prodotto, potendo gestire in modo flessibile tali Moduli e le specifiche garanzie offerte all'interno degli stessi

Che cosa è assicurato?

Il prodotto Protezione Vivi Casa è un prodotto modulare che fornisce le coperture danni comprese nei seguenti Moduli che attualmente compongono il prodotto:

- ✓ Modulo Casa: soluzione mirata alla protezione del Fabbricato, del Contenuto e del patrimonio del Cliente o di un appartenente al suo nucleo familiare, che presenta garanzie sempre incluse e la possibilità di scegliere le garanzie opzionali relative al furto e alle catastrofi naturali.
- ✓ Modulo Energy: modulo disponibile per la sottoscrizione solo in caso di acquisto anche del Modulo Casa, che offre coperture aggiuntive mirate a proteggere gli Impianti Fotovoltaici e Solari, le Stazioni di ricarica domestica degli autoveicoli e gli elettrodomestici.
- ✓ Modulo Famiglia: soluzione mirata a proteggere il patrimonio del Cliente e del suo Nucleo Familiare che offre la possibilità di scegliere anche la copertura facoltativa cyber.
- ✓ Modulo Pet: soluzione focalizzata sul rimborso delle spese veterinarie derivanti da Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici (cani e gatti) dell'Assicurato o di un appartenente al suo nucleo familiare che offre anche una serie di prestazioni di Assistenza a loro dedicata.

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Protezione Vivi Casa, si rimanda ai DIP dei Moduli di riferimento.

Che cosa non è assicurato?

Il prodotto Protezione Vivi Casa non fornisce copertura per tutti i danni specificati nelle esclusioni delle condizioni di assicurazione relative a ciascun modulo del prodotto.
Le esclusioni, specifiche per ogni Modulo, sono riportate nei DIP di riferimento.

CAA_PVC.DIP_202601

Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati gli eventuali Scoperti e Franchigie, nonché massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche dei moduli che compongono il prodotto e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo, nonché gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione specifiche dei Moduli che compongono il prodotto.
Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Il prodotto, si rimanda ai DIP e DIP Aggiuntivi dei Moduli stessi.

Dove vale la copertura?

La validità territoriali di ogni garanzia, viene esplicitata nel DIP di ciascun Modulo.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione;
- Devi comunicare per iscritto alla Società ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è da corrispondere in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura. È possibile pagare il Premio in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento. Il Premio può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del Contratto online o in Offerta fuori sede).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Vivi Casa ha durata iniziale di 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente per analoghi periodi, salvo disdetta del Cliente o della Società.
L'assicurazione, sia per quanto riguarda le garanzie e i Moduli attivati inizialmente sia per quanto riguarda le garanzie e i Moduli attivati successivamente, ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Cliente non paga il Premio o le rate di Premio per i periodi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Premio o delle rate di Premio dovute.
In caso di acquisto successivo di Moduli o garanzie, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione. Successivamente, tali garanzie restano operanti per il periodo di durata previsto dall'Assicurazione.
Per alcune delle Garanzie Danni contenute nei singoli Moduli è previsto il decorso di un periodo temporale, successivo alla loro data di effetto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano. Per le relative informazioni di dettaglio si rimanda ai DIP Aggiuntivi dei singoli Moduli.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente ha la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata.
In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.

È possibile, con le suddette modalità, comunicare la disdetta anche solo relativamente a uno o più Moduli, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate. In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdettati. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

Per ulteriori specifiche facoltà e modalità di recesso eventualmente previste per singole Garanzie si rinvia al DIPA della Parte Generale.

CAA_PVC.DIP_202601

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi abitazione, famiglia, animali domestici e assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Parte Generale"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 01/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il prodotto prevede:

- i Moduli Principali Casa, Famiglia e Pet, acquistabili senza alcun rapporto di subordinazione con altri Moduli;
- il Modulo Opzionale Energy, acquistabili solo a condizione che sia stato acquistato il Modulo Casa.

Ogni Modulo presenta a sua volta delle Sezioni opzionali, acquistabili mediante pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) vogliono tutelarsi dalle conseguenze economiche negative attraverso la protezione del Fabbricato e/o del contenuto del Fabbricato e/o del proprio patrimonio, e/o del proprio animale domestico.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Parte Generale" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.** – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it., Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile al contratto, si rimanda ai DIP aggiuntivi dei singoli Moduli.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CRÉDIT AGRICOLE



Protezione Vivi Casa

Condizioni di Assicurazione – Parte Generale

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione gennaio 2026

È un prodotto di:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del **Contratto** dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario pag. 4

B - Presentazione

1. Prodotto in sintesi pag. 7

C - Il Contratto dalla A alla Z

1. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato pag. 9
2. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Premio pag. 9
3. Ripensamento in caso di vendita a distanza pag. 10
4. Ripensamento in caso di Contratto connesso a mutuo immobiliare pag. 10
5. Risoluzione del Contratto con mutuo immobiliare pag. 10
6. Documenti necessari alla conclusione del Contratto pag. 10
7. Indicizzazione pag. 11
8. Verifica delle cose assicurate pag. 11
9. Durata, proroga e disdetta del Contratto pag. 11
10. Assicurazione presso più assicuratori pag. 12
11. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali pag. 12
12. Imposte e tasse pag. 12
13. Legge applicabile pag. 12
14. Foro competente pag. 13
15. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 13
16. Forma delle comunicazioni alla Compagnia pag. 13
17. Surrogazione pag. 13

D - Contatti pag. 14

A - Glossario

I termini che nel presente Contratto sono indicati in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

B

Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla **Compagnia** della distribuzione del prodotto.

C

Cliente

È il soggetto, persona fisica, residente in Italia, stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Premio**). È il soggetto che la legge definisce **Contraente**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Condizioni Generali di Assicurazione

Termini e condizioni riportate nella presente Parte Generale che, unitamente alle rispettive **Condizioni Specifiche**, regolano la copertura assicurativa prevista dall'**Assicurazione**.

Condizioni Specifiche

Termini e condizioni specifici riportate nei **Moduli** che regolano le garanzie ivi contenute.

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto, comprensivo dei suoi allegati.

D

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto**, ossia il giorno successivo al giorno di conclusione del **Contratto**, a condizione che sia stato pagato il **Premio**.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. In caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

I

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del Sinistro eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Modulo

Documento che contiene le **Condizioni Specifiche** delle coperture ivi contenute.

Modulo Generale

Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo Opzionale

Modulo che può essere acquistato solo a condizione che sia stato acquistato il **Modulo Principale** a cui è abbinato.

Modulo Principale

Modulo acquistabile senza alcun rapporto di subordinazione con altri **Moduli**.

O

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazion**e sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Premio

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**.

R

Residenza Anagrafica

Il luogo, in Italia, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sua dimora principale come risultante da certificato anagrafico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Scoperto

Percentuale dell'ammontare del **Danno Indennizzabile**, che viene dedotto dall'**Indennizzo**; tale importo rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sezione

Insieme di coperture assicurative, obbligatorie e opzionali, destinate a tutelare specifici beni o esigenze assicurative.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate.

T

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

B - Presentazione

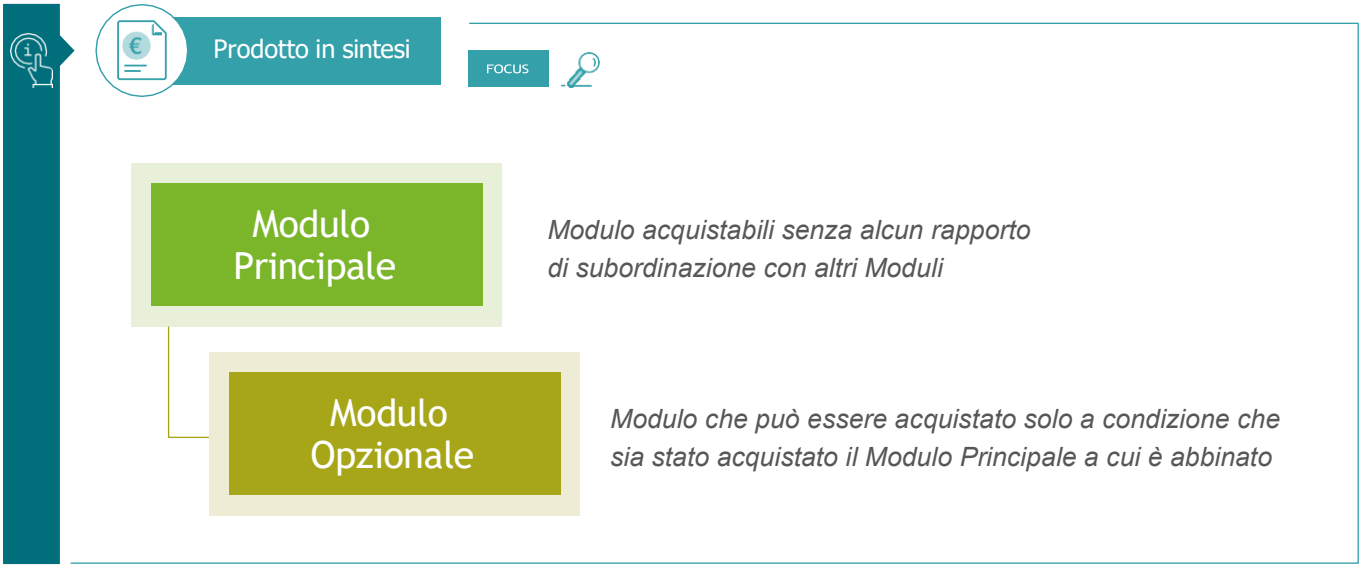
"Protezione Vivi Casa" è la soluzione assicurativa che permette di acquistare uno o più dei **Moduli** sotto indicati, sottoscrivendo un unico prodotto, per la protezione dei beni e della famiglia.

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Assicurazione del **Contratto** che rappresentano la disciplina comune a tutte le coperture assicurative attivate dal **Cliente**.

Le norme che regolano le coperture assicurative incluse nei singoli **Moduli** acquistati dal **Cliente** sono contenute nelle **Condizioni Specifiche**.

In particolare, le norme contenute all'interno delle **Condizioni Specifiche** dei singoli **Moduli** acquistati dal **Cliente** illustrano in relazione a ogni **Modulo**:
- l'oggetto, i requisiti di assicurabilità e i limiti delle coperture scelte,
- gli articoli contrattuali specifici relativi alle coperture acquistate,
- gli articoli liquidativi.

"Protezione Vivi Casa" è strutturato in:
- **Moduli Principali** che sono acquistabili liberamente e senza alcun rapporto di subordinazione con altri **Moduli**,
- **Moduli Opzionali** che possono essere scelti solo a condizione che siano stati acquistati i **Moduli Principali** da cui dipendono.



"Protezione Vivi Casa" è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al **Cliente** di attivare e/o di disattivare, modificare le specifiche garanzie, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.



In qualsiasi momento, nel corso della durata dell'**Assicurazione**, il **Cliente**, infatti, può, tramite sottoscrizione di apposita appendice contrattuale:

- acquistare ulteriori **Moduli** rispetto a quelli scelti in precedenza,
- acquistare ulteriori garanzie opzionali se presenti all'interno del **Modulo** acquistato,
- modificare, ove possibile, le coperture relative ai singoli **Moduli** già acquistati.

In ogni caso, ove venissero acquistati ulteriori **Moduli** o garanzie, si applicheranno le **Condizioni di Generali di Assicurazione** e le **Condizioni Specifiche** vigenti al momento della sottoscrizione del **Contratto**.

Invece, solo in occasione di ciascun rinnovo annuale del Contratto e con le modalità sotto indicate all'art. 9, il **Cliente** può inviare disdetta relativamente all'intero **Contratto** o a/i singolo/i **Modulo**/i, in quest'ultimo caso sottoscrivendo apposita appendice, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate.

C - Il Contratto dalla A alla Z

1 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

1.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** o l'**Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Premio** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni contrattuali, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

1.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nel paragrafo precedente ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

2 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Premio

2.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

2.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza**, a condizione che venga pagato il **Premio** o la prima rata di **Premio**. In caso di mancato pagamento del **Premio** o della prima rata di **Premio**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.
Le singole coperture previste dall'**Assicurazione**, se inserite successivamente alla prima sottoscrizione, in caso di acquisto di ulteriori Moduli e/o garanzie, hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza**, ma solo se il relativo **Premio** o la prima rata del **Premio** sono stati corrisposti. In caso di mancato pagamento del relativo **Premio** o della relativa rata di **Premio**, la decorrenza di tali nuove coperture sarà posticipata alla data di pagamento.

2.3 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non corrisponde il **Premio** o le rate di **Premio** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Premio** o rate di **Premio** dovuti.
Il **Contratto** si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Premio** o la rata sono scaduti, fermo il diritto al **Premio** in corso.

2.4 Periodicità di pagamento del Premio

Il **Premio** è da corrispondere in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura. È possibile pagare il **Premio** in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento.

2.5 Modalità di pagamento del Premio

Il **Premio** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

3 Ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** – se consumatore - ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale della Compagnia, salvo che nel frattempo l'**Assicurato** non abbia denunciato un **Sinistro**.
La **Compagnia** rimborserà al **Cliente** il **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

4 Ripensamento in caso di Contratto connesso a mutuo immobiliare

In caso di coperture assicurative prestate tramite il **Modulo Casa** ed eventuale **Modulo Energy**, relative al Fabbricato oggetto di mutuo immobiliare, il Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza del **Contratto**, può esercitare il diritto di ripensamento/recesso per l'intero **Contratto**, mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata all'Ufficio Gestione del Portafoglio presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o, in alternativa, consegnandola alla filiale; faranno fede la data del timbro postale di spedizione o la ricezione presso la filiale. La comunicazione di ripensamento/recesso può essere anticipata a mezzo mail, all'indirizzo ugp@ca-assicurazioni.it, o tramite fax al numero 02 88 21 83 330.
A fronte della ricezione della richiesta di ripensamento/recesso, la **Compagnia** provvederà a rimborsare al **Cliente** il **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.
In caso di ripensamento/recesso dal **Contratto** assicurativo, il mutuo immobiliare resta comunque valido ed efficace.

5 Risoluzione del Contratto con mutuo immobiliare

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo immobiliare, la **Compagnia** considererà risolto l'intero **Contratto**, oppure su esplicita richiesta del **Cliente**, delle sole coperture assicurative relative al **Fabbricato** oggetto mutuo immobiliare interessato da estinzione o trasferimento, con restituzione all'**Assicurato** del **Premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua rispetto alla scadenza originaria, a partire dal giorno successivo della effettiva chiusura del mutuo immobiliare. La modifica contrattuale costituirà oggetto di apposita appendice. In alternativa, il **Cliente** può richiedere alla **Compagnia** la prosecuzione del **Contratto** fino alla sua scadenza come regolato all'art. 9.

6 Documenti necessari alla conclusione del Contratto

Nel momento della stipulazione del **Contratto**, la **Compagnia** ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del

Rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'**Assicurato** e/o del **Cliente**.

7 Indicizzazione

Le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Premio** e i limiti di Indennizzo sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.
Se si è verificata una variazione in aumento, le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Premio** e i limiti di Indennizzo vengono aumentati in proporzione.
La percentuale di indicizzazione e il **Premio** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**. Non vengono rivalutati gli importi delle **Franchigie** e **Scoperti**.
L'indicizzazione non si applica alla eventuale Sezione Assistenza.
Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

8 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto di verificare le cose assicurate. Il diritto è valido per l'intera durata dell'**Assicurazione** e anche successivamente se è richiesto il pagamento di un **Sinistro**.

9 Durata, proroga e disdetta del Contratto

L'Assicurazione ha durata iniziale di 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente per analoghi periodi, salvo disdetta del **Cliente** o della **Compagnia**.
In caso di acquisto successivo di **Moduli** o garanzie, per garantire l'unitarietà del **Premio** e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione. Successivamente, tali garanzie restano operanti per il periodo di durata previsto dall'**Assicurazione**.
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente.
È possibile, con le suddette modalità, comunicare la disdetta anche solo relativamente a uno o più **Moduli**, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra garanzie indicate. Per maggior chiarezza, in caso di disdetta di un **Modulo Principale**, cesserà automaticamente, ove attivato, anche il **Modulo Opzionale** ad esso connesso.
In tal caso, le coperture assicurative dei **Moduli** di cui il **Cliente** ha chiesto la disdetta, cessano alle ore 24 della successiva scadenza della polizza e il **Contratto** si rinnoverà relativamente ai **Moduli** che non sono stati disdettati.
In caso di disdetta di tutti i **Moduli**, il **Contratto** cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
Nel caso di mancata indicazione dei **Moduli** oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i **Moduli** attivati.

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, la **Compagnia** può proporre al **Cliente** una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute di uno o più **Moduli**. In tal caso, sarà onere della **Compagnia** inoltrare direttamente al **Cliente** comunicazione scritta almeno sessanta giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il **Premio** di rinnovo proposti. Resta comunque fermo il diritto del **Cliente** di inoltrare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza annua dell'**Assicurazione**. Il **Cliente** potrà, a sua scelta, disdettare il singolo **Modulo** oggetto della variazione o

l'intero **Contratto**. In caso di disdetta del singolo **Modulo** oggetto di variazione, le relative coperture cesseranno dalla fine del **Periodo Assicurativo** in corso e il **Cliente** dovrà pagare, per gli anni successivi, solo il premio relativo alle coperture non colpite da disdetta.

Se il **Cliente** non inoltra disdetta entro il termine indicato, il **Contratto di Assicurazione** si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla **Compagnia**.

Sia in caso di pagamento tramite conto corrente che tramite carta di credito, in occasione di ogni tacito rinnovo, l'addebito del **Premio** verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza del **Contratto**; nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine e il pagamento del **Premio** dovuto non pervenisse entro i sette giorni successivi alla scadenza, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sul medesimo conto corrente o sulla medesima carta di credito l'ottavo giorno successivo alla scadenza del **Contratto**. In caso di ulteriore mancato buon fine dell'addebito si applica il disposto dell'art. 2.3 Sospensione della copertura.

10 Assicurazione presso più assicuratori

L'**Assicurato** e il **Cliente** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio** presso altri assicuratori.
In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

11 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

12 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

13 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

14 Foro competente

Il foro competente per le **controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

15 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

16 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, dove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto e rilasciato il **Contratto**.

17 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

D - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale - Corso di Porta Vigentina,9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER **DENUNCIARE** O AVERE **TELEFONO INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 - dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 333
mail: ugs@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **TELEFONO INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 - dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Fax: +39 02 88 21 83 313
mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it
PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it
In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00 Fax: +39 02 88 21 83 330
mail: ugp@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

www.ca-assicurazioni.it

Assicurazione Modulare
per la copertura dei rischi dell'abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Modulo Casa

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Aggiornamento gennaio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al presente Modulo sono fornite in altri documenti. Il modulo CASA di "Protezione Vivi Casa" è una assicurazione multirischio che fornisce una copertura per la proprietà e per la locazione di un fabbricato, fino ad un massimo di tre abitazioni, ad uso civile, inclusi i beni al suo interno. Inoltre, offre una protezione contro i danni causati a terzi derivanti dall'abitazione assicurata.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni al Fabbricato: danni materiali e diretti al fabbricato causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua condotta, danni da gelo, eventi naturali, atti vandalici, fenomeno elettrico, spese per ricerca guasto, danni ai cristalli;
- ✓ Danni al Contenuto: danni materiali e diretti ai beni di proprietà dell'assicurato causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua condotta, eventi naturali, atti vandalici, fenomeno elettrico, danni ai cristalli; è prevista l'estensione della copertura durante il periodo di villeggiatura;
- ✓ Danni a Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato e in alcuni casi i membri del suo nucleo familiare, quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione a: a) proprietà e/o conduzione del Fabbricato, b) incendio, esplosione o scoppio del Fabbricato in affitto, c) danni alle cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del Fabbricato di proprietà;
- ✓ Assistenza Casa: prestazione di servizi di assistenza per le varie circostanze legate alla conduzione dell'abitazione;

Le successive sezioni sono facoltative:

- ✓ Eventi Catastrofali: danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto in conseguenza di terremoto, inondazione o alluvione;
- ✓ Furto: danni materiali e diretti per la perdita di possesso dei beni assicurati, conseguenti a furto e rapina, compresi valori e preziosi, nonché truffa,

Che cosa non è assicurato?

- ✗ le garanzie non sono operanti se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - ✗ il Fabbricato è destinato ad uso abitativo;
  - ✗ il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
  - ✗ il Fabbricato non è in corso di costruzione o Ristrutturazione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessino direttamente il Fabbricato assicurato;
  - ✗ il Fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
  - ✗ il Fabbricato fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;

Inoltre, le garanzie non sono operanti se il Fabbricato non ha almeno una delle caratteristiche costruttive:

- edilizia tradizionale: l'abitazione assicurata, o il maggiore edificio di cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze in caso di Condominio, sono costruiti per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne e il manto del Tetto, in Materiali Incombustibili
- bioedilizia: l'abitazione assicurata, o il maggiore edificio di cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze in caso di Condominio, sono costruiti per quanto riguarda le Strutture Portanti, le pareti esterne, i solai, le coibentazioni, le soffittature, i rivestimenti, e il manto del Tetto, anche in materiali combustibili,

CAA_PVC.DIP_202601

Che cosa è assicurato?

scippo e rapina. Le coperture possono essere o meno disponibili in base al profilo, in base cioè al fatto che il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, saltuaria o locato a terzi.

[per maggiori dettagli su quanto sopra si veda il DIP Aggiuntivo]

Che cosa non è assicurato?

a condizione che siano opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.

- Responsabilità Civile: premesso che la prestazione opera per danni a terzi, non sono considerati tali:
  - L'Assicurato proprietario del Fabbricato nonché eventuali altri comproprietari dello stesso;
  - i membri del Nucleo Familiare del Cliente e dell'Assicurato; nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'Assicurato che del Cliente, e dei soggetti appartenenti ai relativi Nuclei Familiari, anche se non rientranti nel Nucleo Familiare dell'Assicurato o del Cliente;
- i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Questa esclusione dal concetto di terzi vale solo per le sotto-garanzie "Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato" e "Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato".

- Assistenza Casa: le Prestazioni di Assistenza non sono fornite nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà e in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- Furto e rapina: danni da Furto avvenuti dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della copertura rimane disabitato.

Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati gli eventuali Scoperti e Franchigie, nonché massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo, indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche del presente Moduli Casa e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Si applicano, altresì, gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione specifiche del presente Modulo.

[per maggiori dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo]

Dove vale la copertura?

Le garanzie del Modulo Casa sono operanti per i fatti verificatisi in Italia

CAA_PVC.DIP_202601

Che obblighi ho?

Le informazioni relative agli obblighi del Cliente sono contenute nel DIP della Parte Generale.

Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP della Parte Generale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Le garanzie hanno la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. In caso di acquisto successivo del presente Modulo o di garanzie ulteriori all'interno del presente Modulo, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione. Successivamente, tali garanzie restano operanti per il periodo di durata previsto dall'Assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga del presente Modulo Casa, il Cliente può inviare disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra i Moduli.
In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdettati. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

CAA_PVC.DIP_202601

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi dell'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Modulo Casa"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 01/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.
Il Modulo Casa è la soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere fino a un massimo di 3 Fabbricati dell'Assicurato, ubicati in Italia, ed il relativo Contenuto, nonché a tutelarlo dalla propria responsabilità civile che non sia legata ad attività professionale.
Il prodotto prevede diverse Sezioni:

- Sezioni Principali: Sezioni Danni al Fabbricato (solo se l'Assicurato è proprietario del Fabbricato), Danni al Contenuto e Danni a Terzi;
- Sezione Accessoria Assistenza Casa, sempre inclusa;
- Sezioni opzionali, acquistabili mediante pagamento di un Premio aggiuntivo: Sezioni Catastrofi Naturali e Furto.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che sono esclusi i danni:
Sezione Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) determinati con dolo dell'Assicurato; (iv) determinati da atti di Terrorismo; (v) subiti da veicoli o natanti; (vi) causati da normale usura e corrosione; (vii) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; (viii) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; (ix) da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; (x) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati. Garanzia Danni da acqua condotta: per (i) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; (ii) gelo; (iii) umidità, stillicidio o condensa; (iv) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami; (v) occlusioni o

intasamento di pluviali o grondaie; (vi) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine; (vii) Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (viii) fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento; (ix) spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del Fabbricato e degli Impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, salvo che per le Spese di ricerca guasto. Garanzia Danni da gelo: da rottura di condutture installate in Fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del Fabbricato o interrate. Garanzia Eventi naturali: (i) da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (ii) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento; (iii) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento; (iv) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua; (v) a cose mobili (cioè prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande; (vi) alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve; (vii) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati. Garanzia Danni ai Cristalli: (i) rigature, graffiature, screpolature e scheggiature; (ii) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera; (iii) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti; (iv) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; (v) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito; (vi) derivante dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato; (vii) ai lucernari.

Sezione Danni al Fabbricato: Garanzia Eventi naturali: (i) a tende e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, salvo che questi non siano stati automaticamente riposti con apposito meccanismo di chiusura tramite anemometro ovvero che siano stati opportunamente protetti nel proprio alloggiamento fisso e solidale con il Fabbricato; (ii) a ombrelloni; (iii) a pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno; (iv) conseguenti a occlusione e/o intasamento delle gronde e dei pluviali salvo non derivino da un eccesso di grandine, acqua o neve. Garanzia Atti vandalici: (i) relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne del Fabbricato; (ii) causati da uno degli occupanti del Fabbricato. Garanzia Spese di ricerca da guasto: per il caso di Rigurgito da fognature. Garanzia Danni ai Cristalli: (i) ai pannelli fotovoltaici e solari.

Sezione Danni al Contenuto: Garanzia Atti vandalici: (i) causati da uno degli occupanti del Fabbricato. Garanzia Fenomeno elettrico: (i) ad apparecchi di oltre 5 anni; (ii) da spese per il recupero di dati informatici; (iv) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; (v) da usura degli apparecchi; (vi) ad apparecchi per uso professionale.

Sezione Danni a Terzi: (i) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; (ii) da Furto e Rapina; (iii) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (iv) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (v) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite; (vi) causati a terzi dai Lavoratori Domestici, nonché i danni fisici subìti dagli stessi durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'Assicurato; (vii) derivanti dalla proprietà del Fabbricato; (viii) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ix) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) determinati da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (xi) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; (xii) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura; (xiii) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato; (xiv) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile; (xv) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato: (xvi) da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri; (xvii) da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni; (xviii) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto; (xix) da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del Fabbricato.

Sezione Assistenza Casa: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza; (ii) conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; (iii) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio; (iv) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; (v) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; (vi) effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; (vii) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi; (viii) Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (ix) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Garanzia Invio di un elettricista in caso di urgenza: oltre ai costi del materiale e dei pezzi di ricambio, sono esclusi gli interventi (i) sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il Fabbricato; (ii) richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; (iii) per corto circuito provocato da negligenza o dolo dell'Assicurato. Garanzia Invio di un idraulico in caso di urgenza: oltre ai costi del materiale e dei pezzi di ricambio, sono esclusi gli interventi (i) su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; (ii) in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; (iii) richiesti a seguito di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari. Garanzia Interventi di emergenza per danni d'acqua: interventi (i) su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; (ii) in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; (iii) richiesti a

seguito di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari. Garanzia Invio di un Fabbro o Falegname, di un Vetraio, di un Tapparellista in caso di urgenza: (i) costi del materiale e dei pezzi di ricambio. Garanzia Invio di un tecnico del gas: (i) manutenzioni ordinarie all'impianto; (ii) su parti di impianto di pertinenza del distributore della fornitura di gas; (iii) dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del distributore della fornitura di gas; (iv) su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (v) per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (vi) dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore; (vii) su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; (viii) su caldaie, boiler e/o scaldabagno; (ix) costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore della fornitura di gas o dall'Esercente; (x) costi del materiale e dei pezzi di ricambio. Garanzia Servizio di ricerca artigiani convenzionati: (i) spese dell'intervento e riparazione.

Sezione Catastrofi Naturali: sono escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; sono inoltre escluse le spese conseguenti a Terremoti di magnitudo inferiore a 4,5 della scala Richter, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Sezione opzionale Furto: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (iii) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; (iv) derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture se i ladri si sono introdotti nel Fabbricato assicurato da tali aperture; (v) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della copertura rimane disabitato (Disabitazione); (vi) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro; (vii) determinati da atti di Terrorismo; (viii) a veicoli a motore; (ix) a natanti. Garanzia Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato: verificatisi (i) in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (iii) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; (iv) di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; (v) determinati da atti di terrorismo; (vi) ad oggetti non rientranti nella definizione di Preziosi.

Franchigie e Scoperti

Sono previsti gli Scoperti di seguito riportati:

- Sezione Danni al Fabbricato: è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 30% in caso di inosservanza, rispettivamente, dei seguenti obblighi: (i) per i Danni da acqua condotta, chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del Fabbricato per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di euro 250); (ii) per i Danni da gelo, mancata immissione dell'antigelo negli impianti e/o, per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni, mancato svuotamento (con un minimo di euro 150); (iii) per i danni da Eventi naturali, danni a tende e tendoni in caso di impianti non dotati di anemometro (con un minimo di euro 250); (iv) in caso di mancata chiusura delle tapparelle e persiane in caso di forte vento oppure di periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di euro 250).
- Sezione Danni al Contenuto: (i) per i Danni da acqua condotta, chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del Fabbricato per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di euro 250); (ii) per i danni da Eventi naturali, danni a tende e tendoni in caso di impianti non dotati di anemometro (con un minimo di euro 250).
- Sezione Catastrofi Naturali: per i Danni Materiali e Diretti in caso di Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato e Contenuto, è prevista l'applicazione di uno Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata del Fabbricato e del Contenuto.
- Sezione opzionale Furto: in caso di Furto avvenuto con la presenza di persone nel Fabbricato, la non operatività dei mezzi di protezione e la chiusura delle finestre e delle portefinestre è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10%; viceversa, se il Furto è avvenuto in assenza di persone del Fabbricato, mediante l'utilizzo delle finestre e portefinestre, si applica uno Scoperto del 20%. Del pari, in caso di Furto avvenuto mediante semplice rottura di un vetro non antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno Scoperto del 20%.In caso di Furto avvenuto a seguito di inosservanza delle seguenti prescrizioni, verrà applicato un ulteriore Scoperto del 15%: (i) non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino o nella cassetta della posta; (ii) sostituire le serrature in caso di Furto o perdita delle chiavi; (iii) posizionare in cassaforte Preziosi e Valori in caso di Disabitazione per più di 10 giorni; (iv) provvedere alla chiusura di tapparelle o persiane in caso di Disabitazione per più di 24 ore.

Sono previste le Franchigie di seguito riportate:

- Sezione Danni al Fabbricato: per i Danni Materiali e Diretti da Incendio. Esplosione e Scoppio, Danni da gelo, Atti vandalici e Fenomeno elettrico è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 150, mentre per i Danni da acqua condotta ed Eventi naturali è prevista una Franchigia di euro 250. Per i Danni ai Cristalli, infine, è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 70.
- Sezione Danni al Contenuto: per i Danni Materiali e Diretti da Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti vandalici, Fenomeno elettrico e per l'estensione periodo di Villeggiatura è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 150, mentre per i Danni da acqua condotta ed Eventi naturali è prevista una Franchigia di euro 250. Per i Danni ai Cristalli, infine, è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 70.

- Sezione Catastrofi Naturali: per il Rimborso delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, ricollocare i beni mobili è prevista una Franchigia di euro 250.
- Sezione opzionale Furto: in caso di Truffa, se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente, e di Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato viene prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 100.

Periodo di Carenza

La Sezione Catastrofi Naturali ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione del Modulo o dalla successiva inclusione della garanzia nel Modulo. Qualora il Modulo sia stato stipulato – senza soluzione di continuità – in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulato con la Compagnia, riguardante la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente Modulo ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente, fermo restando che operano le prestazioni e le Somme Assicurate già in essere nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di sottoscrizione del nuovo Modulo avrà pieno effetto quest'ultimo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari o hanno, compresi i membri del relativo nucleo familiare, la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio locazione, comodato, usufrutto), che risulta essere ubicato in Italia; (iii) che desiderano proteggere il Fabbricato, il contenuto del Fabbricato, il proprio patrimonio, relativamente ai danni involontariamente cagionati a terzi (derivanti da uso/custodia del fabbricato o dalla vita privata se inclusa) ed avere prestazioni di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Modulo Casa" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.** – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it., Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia, incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Imposta sui premi** Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico del Cliente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti:10% per l'Assistenza, 21,25% per la Tutela Legale e 22,25% per le restanti garanzie. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CRÉDIT AGRICOLE



Protezione Vivi Casa

Modulo Multirischi Casa

Condizioni di Assicurazione della polizza Protezione Vivi Casa"

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione gennaio 2026

È un prodotto di:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del **Contratto** dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario pag. 4

B - Modulo Casa pag. 11

C - Oggetto

2. Sezione Danni al Fabbricato pag. 13
3. Sezione Danni al Contenuto pag. 22
4. Sezione Danni a terzi pag. 31
5. Sezione Assistenza Casa pag. 34
6. Sezione Catastrofi Naturali pag. 44
7. Sezione Furto pag. 48

D - Cosa fare in caso di Sinistro

8. Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto pag. 56
9. Sinistri della Sezione Danni a Terzi pag. 59
10. Sinistri della Sezione Assistenza Casa pag. 59

E - Contatti pag. 61

A - Glossario

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo ai termini di seguito indicati, utilizzati con il grassetto e con la lettera iniziale maiuscola, è attribuito il significato di seguito riportato:

A

Abitazione Principale

Fabbricato dove l'**Assicurato** ha la **Residenza Anagrafica**.

Abitazione Saltuaria

Fabbricato dove l'**Assicurato** dimora ma non abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Alluvione e Inondazione

Allagamento verificatosi all'interno del **Fabbricato** causato da:

- straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua;

e derivante da eventi atmosferici e riscontrabile su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** tramite la **Centrale Operativa** della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia quando, in conseguenza di un Sinistro, l'Assicurato si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che, in base ad un contratto con la **Compagnia**, provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

Collezioni

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Condominio

Comproprietà sulle parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

Contenuto

I seguenti beni, se presenti nel **Fabbricato**:

- per l'ipotesi in cui il **Cliente** sia proprietario del **Fabbricato** e lo abbia ceduto in locazione (punto 3, art. 1.2 "A chi è rivolto"): mobilio e arredamento in genere per abitazione e tutto ciò che serve per uso domestico, esclusi gli **Oggetti Personali**. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.
- In tutti gli altri casi: mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura

per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli **Oggetti Personali**, **Preziosi**, **Valori** e **Titoli di Credito**. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti.

Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, **Vetro Antisfondamento** e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, facenti parte del **Contenuto** dell'Abitazione (**ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone**) o pertinenti del **Fabbricato** assicurato. Sono comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al **Fabbricato**, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.

D

Danni Materiali e Diretti

I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni di **Assicurazione**, entro la **Somma Assicurata** o **Massimale** assicurato o il **Limite di Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del **Danno Indennizzabile** di un importo pari o superiore alla **Franchigia** o allo **Scoperto** non si procederà all'applicazione della **Franchigia** o **Scoperto** stessi.

Delitto colposo

Reato integrato quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Delitto doloso

Reato integrato quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Disabitazione

L'assenza continua dal **Fabbricato** dell'**Assicurato** e dei membri del **Nucleo Familiare** o la loro presenza limitata alle sole ore diurne. Si intende interrotta nel caso in cui il **Fabbricato** risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

E

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero

Tutti i Paesi del Mondo esclusa l'**Italia**. Sono considerati Estero anche la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.

F

Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata), ubicata in **Italia** e identificata nella **Scheda di Polizza**, costituita da:

- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro

natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) che delimitano direttamente il **Fabbricato** dell'**Assicurato**;
- i rivestimenti e pitture interne, moquette, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo del **Fabbricato (esclusi gli impianti energetici di nuova tecnologia tipo impianti fotovoltaici o solari e le colonnine di ricarica degli autoveicoli elettrici che possono essere assicurati come cosa a sé stante rispetto al Fabbricato**) sempreché stabilmente installati e con allacciamenti all'interno dei manufatti edili;
- i **Serramenti** interni ed esterni, le tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc.) e di fabbro (**Inferriate**, cancelli, scale interne etc.).

In caso di **Condominio** fanno parte del **Fabbricato**:
- cantina, sottotetto, box di pertinenza del **Fabbricato**;
- anche le parti condominiali comuni (limitatamente alla quota millesimale di competenza), con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In caso di **Fabbricato** che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del **Fabbricato**:
- le **Pertinenze**, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box;
- le recinzioni, i cancelli anche automatici; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, le opere di pavimentazione esterna; i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco.

Sono altresì comprese eventuali parti comuni con altri Fabbricati limitatamente alla quota millesimale di competenza escluso il maggior onere derivante dagli obblighi solidali con gli altri utilizzatori.

Sia nel caso di **Condominio** che di **Fabbricato** che costituisce corpo isolato, le strutture, comunque in muratura, devono essere:
- fisse e interrate;
- in materiale di costruzione idoneo per l'esterno;
- regolarmente accatastati al momento della stipula;
- regolarmente manutenute;

Gli arredi di giardino devono avere **Struttura Portante** certificata ed essere solidali con il terreno o con corpi di **Fabbricato**.

Non fanno comunque parte del **Fabbricato**:
- area dove sorge il **Fabbricato**
- piante, arbusti e vegetali in genere
- animali domestici

Fabbricato di Villeggiatura

Fabbricato per cui sia stato stipulato un contratto di locazione dove l'**Assicurato** figuri come inquilino. La villeggiatura prevede che l'**Assicurato** o i membri del suo **Nucleo Familiare** stabilmente conviventi vi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.

Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto.

Fenomeno Elettrico

Azioni di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche

elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato** di cui dall'art. 624 del Codice Penale il quale prevede che è punibile chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto pe sé o per altri.

I

Impianto

Le componenti idriche, igieniche, elettriche/ antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo del **Fabbricato**.

Impianto di Allarme

Impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura del **Fabbricato** e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.

Impianto Fisso

Impianto stabilmente installato e con allacciamenti all'interno dei manufatti edili.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate da **Incendio** le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Inferriate

Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'**Inferriata** può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'**Inferriata** stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente e strumentalmente constatabili.

L

Lavoratore domestico

Colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'**Assicurato** come, a titolo esemplificativo, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro** eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Materiali Incombustibili

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

N

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

O

Oggetti Personali

Vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, **Preziosi**, **Valori**, **Titoli di Credito**, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

Onda Sonica

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Pertinenze

Locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Primo Rischio Assoluto

Forma di **Assicurazione** in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto sino alla concorrenza della **Somma Assicurata**, senza applicare la **Regola Proporzionale** di cui all'art. 1907 del codice civile (regola che comporta che la **Compagnia** copra solo una parte del valore della cosa assicurata), qualunque sia al momento dei **Sinistro** il valore dei beni assicurati. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Valore Intero**.

R

Rapina

Il **Reato** di cui all'art. 628 del Codice Penale il quale prevede che è punibile chiunque, per procurare un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto pe sé o per altri.

Reato

Violazione di norme penali.

Regola Proporzionale

Criterio secondo il quale la **Compagnia** riduce proporzionalmente l'**Indennizzo**, in caso di **Sinistro**, quando il valore dei beni assicurati dichiarato nella **Scheda di Polizza** sia inferiore a quello determinato al momento del **Sinistro**, il tutto ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Residenza Anagrafica

Il luogo, in Italia, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sua dimora principale come risultante da certificato anagrafico.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Ristrutturazione (lavori di)

Lavori che prevedano interventi alle **Strutture Portanti** o che alterino la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva del **Fabbricato** o la relativa destinazione d'uso.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

S

Scasso

Azione di forzatura, rimozione o rottura dei **Serramenti**, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura del **Fabbricato** contenente le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Scippo

Il Reato di cui all'Art. 624 bis, secondo comma, del Codice Penale, il quale prevede che è punibile chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto pe sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

Percentuale dell'ammontare del **Danno Indennizzabile**, che viene dedotto dall'**Indennizzo**; tale importo rimane a carico dell'**Assicurato**.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **Scoppio**.

Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o soffitti.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture prestate..

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

Strutture Portanti

Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio **Fabbricato** ed i carichi dovuti al **Contenuto**. **Strutture Portanti** verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. **Strutture Portanti** orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del **Tetto**, solai.

T

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, di grado uguale o superiore a Magnitudo 4,5 della scala Richter, come definito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Truffa

Il **Reato** di cui all'Art. 640 del Codice Penale il quale prevede che è punibile chiunque, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore taluno, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

V

Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Valore a stato d'uso per il Fabbricato

Consiste nel **Valore di Ricostruzione a Nuovo** al netto del deprezzamento. Il deprezzamento dei beni è stabilito in relazione grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione.

Valore di Rimpiazzo

Il valore di acquisto di beni (**Contenuto**) con caratteristiche equivalenti a quelli sottratti o distrutti, o il costo per riparare quelli danneggiati, al netto dell'eventuale miglioria, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

Valore di Ricostruzione a Nuovo

Il valore delle cose assicurate (**Fabbricato**) determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore Intero

Forma di **Assicurazione** che copre l'intero valore dei beni assicurati con l'eventuale applicazione della **Regola Proporzionale** a carico dell'**Assicurato** (art. 1907 del Codice Civile - **Assicurazione** parziale) se in caso di **Sinistro** viene accertato un valore superiore a quello assicurato. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Primo Rischio Assoluto**.

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

B - Modulo Casa

1.1 Premessa

Il **Modulo** Casa fa parte del prodotto **Protezione Vivi Casa** e disciplina le coperture per la protezione del **Fabbricato**, del **Contenuto** e del patrimonio del **Cliente**, o di un appartenente al suo **Nucleo Familiare**. In particolare, il **Modulo** Casa è la soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere il **Fabbricato** dell'**Assicurato**, ubicato in Italia, ed il relativo **Contenuto**, nonché a tutelare l'**Assicurato** dalla propria responsabilità civile che non sia legata ad attività professionale.
L'**Assicurato**, all'interno del presente **Modulo**, deve coincidere con il **Cliente** o con un appartenente al suo **Nucleo Familiare**.
Il **Modulo Casa** può essere acquistato anche in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza **Protezione Vivi Casa**.

1.2 A chi è rivolto

Il **Modulo** Casa è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere fino a un massimo di 3 abitazioni ubicate in Italia ed il relativo **Contenuto**, di una persona fisica, nonché la sua Responsabilità Civile relativa al **Fabbricato**.

L'**Assicurato** può essere:

1. il proprietario di un **Fabbricato** che lo utilizza come **Abitazione Principale**;
2. il proprietario di un **Fabbricato** che lo utilizza come **Abitazione Saltuaria**;
3. il proprietario di un **Fabbricato** che lo cede in locazione ad un inquilino;
4. il soggetto, diverso dal proprietario, che ha la legale disponibilità di un **Fabbricato** e lo utilizza come **Abitazione Principale**;
5. il soggetto, diverso dal proprietario, che ha la legale disponibilità di un **Fabbricato** e lo utilizza come **Abitazione Saltuaria**.

Questo significa che, in questo **Modulo**, l'**Assicurato**, vale a dire il **Cliente** o un appartenente al suo **Nucleo Familiare**, è sempre il proprietario del Fabbricato o il diverso soggetto che ne ha la legale disponibilità.

1.3 Condizioni di assicurabilità del Fabbricato

Il **Modulo** può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il **Fabbricato** è destinato ad uso abitativo;
b) il **Fabbricato** è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
c) il **Fabbricato** non è in corso di costruzione o **Ristrutturazione**; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessino direttamente il **Fabbricato** assicurato;
d) il **Fabbricato** è in buone condizioni di manutenzione;
e) il **Fabbricato** fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Inoltre, il Fabbricato deve avere una delle seguenti caratteristiche costruttive:

- edilizia tradizionale: l'abitazione assicurata, o il maggiore edificio di cui fa parte il **Fabbricato** e le **Pertinenze** in caso di **Condominio**, sono costruiti per quanto riguarda le **Strutture Portanti** verticali, le pareti esterne e il

manto del **Tetto**, in **Materiali Incombustibili**; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

- bioedilizia: l'abitazione assicurata, o il maggiore edificio di cui fa parte il **Fabbricato** e le **Pertinenze** in caso di **Condominio**, sono costruiti per quanto riguarda le **Strutture Portanti**, le pareti esterne, i solai, le coibentazioni, le soffittature, i rivestimenti, e il manto del **Tetto**, anche in materiali combustibili, a condizione che siano opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.

1.4 Coperture prestate

Il **Modulo** prevede garanzie contenute in 6 diverse **Sezioni**, che potranno essere selezionate dal **Cliente** in base alle sue esigenze, combinando garanzie principali, accessorie e opzionali.
Le coperture sono efficaci solo se sono presenti nel pacchetto acquistato dal **Cliente** e richiamate nella **Scheda di Polizza**.

Le **Sezioni** sono:

PRINCIPALI
a) Sezione Danni al **Fabbricato** (🔎 Art. 2)
b) Sezione Danni al **Contenuto** (🔎 Art. 3)
c) Sezione Danni a Terzi (🔎 Art. 4)
ACCESSORIE (sempre incluse)
d) Sezione **Assistenza** Casa (🔎 Art. 6)
OPZIONALI
e) Sezione Catastrofi Naturali (🔎 Art. 9)
f) Sezione **Furto** (🔎 Art.10)

Le coperture sono valide sia per l'inquilino che per il proprietario, salvo dove diversamente indicato.



- Sezioni **sempre incluse** nell'ambito del modulo di riferimento
- Sezioni **opzionali** acquistabili nell'ambito del modulo di riferimento

C - Oggetto

2 Sezione Danni al Fabbricato

Questa Sezione è sempre inclusa se l'**Assicurato** è proprietario del **Fabbricato** assicurato. Non è acquistabile se l'**Assicurato** non è proprietario del **Fabbricato**, vale a dire se l'**Assicurato** è il soggetto, diverso dal proprietario, che ne ha la legale disponibilità.

2.1 Coperture base

a) Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** (Art. 2.3)
b) Danni da acqua condotta (Art. 2.4)
c) Danni da gelo (Art. 2.5)
d) Eventi naturali (Art. 2.6)
e) Atti vandalici (Art. 2.7)
f) **Fenomeno Elettrico** (Art. 2.8)
g) Spese di ricerca guasto (Art. 2.9)
h) Danni ai **Cristalli** (Art. 2.10)

2.2 Estensione delle coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del suo **Nucleo Familiare**.

Coperture base

2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subìti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**:

A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
   i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
   ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

a) **Incendio**;
b) **Fulmine**;
c) **Esplosione**, **Implosione**, **Scoppio**;
d) **Onda Sonica**;
e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
f) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
g) Fumo, gas, vapori sviluppatisi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**;
h) Urto da parte di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'**Assicurato** o ai membri del suo **Nucleo Familiare**,

in transito sulla pubblica via.

2.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento della **Somma Assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**.
Il pagamento dell'Indennizzo per i **Danni Materiali e Diretti** sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.
Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui viene eseguito fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**.
Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento viene eseguito fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**.

2.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.4 Danni da acqua condotta

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento.

2.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

Limitatamente ai **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** per **Rigurgito** di fognature l'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 1.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

2.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
b) gelo;
c) umidità, stillicidio o condensa;
d) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
e) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie,
f) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine,

g) **Inondazioni**, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
h) fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento.

Sono, inoltre, escluse dalla presente garanzia le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del **Fabbricato** e degli **Impianti**, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, salvo quanto previsto dall'art. 2.9 "Spese di ricerca guasto". Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.4.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto alla chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del **Fabbricato** in caso di **Disabitazione** per periodi superiori a 7 giorni.
Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari a € 250,00 per **Sinistro**.

2.5 Danni da gelo

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da rottura di condutture o impianti del **Fabbricato**, causati dal gelo, che comportino spargimento di acqua.

2.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al V**alore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato fino al massimo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

2.5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in **Fabbricati** privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del **Fabbricato** o interrate.
Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.5.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna e a procedere al relativo svuotamento in caso di **Disabitazione** per periodi superiori a 7 giorni.
Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con il minimo di € 150,00 per **Sinistro**.

2.6 Eventi naturali

La Compagnia, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subìti dal Fabbricato di proprietà dell'**Assicurato**:

a) Danni Materiali e Diretti: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
b) Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
   i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
   ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei **Fabbricati**, se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti o ai **Serramenti** dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. I danni devono essere avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e gli eventi atmosferici devono aver causato danni su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
b) sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

2.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Valore Intero**.
L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 200.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.
In caso di grandine il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

2.6.2 Esclusioni

Sono comunque esclusi i danni:

a) da **Inondazioni**, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
b) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;
c) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
d) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
e) a tende e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, salvo che questi non siano stati automaticamente riposti con apposito meccanismo di chiusura tramite anemometro ovvero che siano stati opportunamente protetti nel proprio alloggiamento fisso e solidale con il **Fabbricato**; in caso di impianti non dotati di anemometro, il sinistro verrà risarcito con uno scoperto del 30%, fermo il minimo indicato all'art. 2.6.1.
f) a ombrelloni;
g) a pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
h) conseguenti a occlusione e/o intasamento delle gronde e dei pluviali salvo non derivino da un eccesso di grandine, acqua o neve.
i) a cose mobili (cioè prive di adeguata **Struttura Portante** solidale con il **Fabbricato** e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
j) alle opere di impermeabilizzazione del **Fabbricato**, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

k) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.6.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di **Disabitazione** per periodi superiori a 7 giorni.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo di € 250,00 per **Sinistro**.

2.7 Atti vandalici

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

2.7.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

2.7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne del **Fabbricato**;

b) causati da uno degli occupanti del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.8 Fenomeno Elettrico

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino impianti di pertinenza del **Fabbricato**.

2.8.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.

2.8.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.9 Spese di ricerca guasto

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del **Fabbricato**, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura dell'**Impianto Fisso** di competenza del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**, che abbia dato origine a spargimento d'acqua.

La garanzia è efficace solo se la rottura dell'**Impianto** è coperta e indennizzabile da almeno una delle seguenti garanzie:

a) Danni da acqua condotta (🔎 art. 2.4)
b) Danni da gelo (🔎 art. 2.5)
c) Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** (🔎 art. 4.3)

2.9.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino alla **Somma Assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**, che può ammontare, in base alla scelta effettuata dal Cliente, alternativamente, a € 1.500, € 3.000 e € 5.000 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

2.9.2 Esclusioni

La garanzia non vale per il caso di **Rigurgito** da fognature e si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.10 Danni ai Cristalli

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dai **Cristalli** del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale.
La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del **Contratto**.



Esempio – Funzionamento della garanzia danni ai cristalli

Caso 1 – Danno indennizzabile dalla garanzia "Danni ai Cristalli (fabbricato)"
Durante dei lavori domestici, la scala cade e urta accidentalmente contro la finestra danneggiandola. L'evento è coperto dalla garanzia "Danni ai cristalli".

Caso 2 – Danno indennizzabile da garanzia diversa da "Danni ai Cristalli (fabbricato)"
A causa di una tromba d'aria, un oggetto trasportato da essa colpisce il vetro della finestra di casa e la danneggia. L'evento è coperto dalla garanzia "Eventi Naturali".

2.10.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 70,00.

2.10.2 Esclusioni

Le rigature, le graffiature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.
Sono inoltre esclusi i danni:

a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
e) derivante dal crollo del **Fabbricato** o distacco di parti di esso o da assestamenti del **Fabbricato**;
f) ai lucernari,
g) ai pannelli fotovoltaici e solari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

2.11 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Fabbricato**, sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) determinati con dolo dell'**Assicurato**
d) determinati da atti di **Terrorismo**;
e) subiti da veicoli o natanti;
f) causati da normale usura e corrosione;
g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.

2.12 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Sezione Danni al Fabbricato					
Articolo	**Garanzia/ Danni Indennizzabili**	**Forma di assicurazione**	**Somma Assicurata / Limite di Indennizzo**	**Scoperto**	**Franchigia**
Art. 2.3 Incendio, Esplosione e Scoppio					
Lett. A	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore di ricostruzione** a nuovo	**Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Polizza**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**
Lett. B punto i	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**	Non applicabile	Non Applicabile
Lett. B punto ii	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**	Non applicabile	Non Applicabile
Art. 2.4 Danni da acqua condotta					
2.4	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con sottolimite di € 1.000 in caso di **Rigurgito**	30% con il minimo di € 250,00 in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** dei limiti di cui all'art. 2.4.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per **Sinistro**
Art. 2.5 Danni da gelo					
2.5	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	30% con il minimo di € 150,00 in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** dei limiti di cui all'art. 2.5.3 "Limitazioni di copertura"	€ 150,00 per **Sinistro**

Art. 2.6 Eventi Naturali					
2.6	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore Intero**	Fino a € 200.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**. In caso di grandine, fino a un importo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	30% con il minimo di €250,00 in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** dei limiti di cui all'art. 2.6.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per **Sinistro**
Art. 2.7 Atti Vandalici					
2.7	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**
Art. 2.8 Fenomeno Elettrico					
2.8	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**
Art. 2.9 Spese di ricerca guasto					
2.9	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo alternativamente, di € 1.500,00, € 3.000,00, € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	Non applicabile
Art. 2.10 Danni ai Cristalli					
2.10	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 70,00 per **Sinistro**

3 Sezione Danni al Contenuto

Questa Sezione è sempre inclusa.

3.1 Coperture prestate

3.1.1 Coperture base

a) Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** (Art. 3.3)
b) Danni da acqua condotta (Art. 3.4)
c) Eventi naturali (Art. 3.5)
d) Atti vandalici (Art.3.6)
e) **Fenomeno Elettrico** (Art. 3.7)
f) Danni ai **Cristalli** (Art. 3.8)
g) Estensione a periodo di villeggiatura (Art. 3.9)

3.2 Estensione delle Coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del suo **Nucleo Familiare**.

Coperture base

3.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**:

A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
   i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
   ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
   iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

a) **Incendio**;
b) **Fulmine**;
c) **Esplosione**, **Implosione**, **Scoppio**;
d) **Onda Sonica**;
e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
f) caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
g) fumo, gas, vapori sviluppatisi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**;

3.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata alternativamente, a seconda della scelta del **Cliente** risultante dalla **Scheda di**

Polizza, a:

Valore Intero:

- **Valore Intero (art. 1907 Codice Civile)** per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile del Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Primo Rischio Assoluto:

- **Primo Rischio Assoluto**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento della **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Polizza**.
Il pagamento dell'**Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.
Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui è prestata fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**.

Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**.
Il **Rimborso** delle spese di rifacimento **Documenti Personali** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro**.



Esempio

Calcolo dell'indennizzo a valore intero (con applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)
Esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Ammontare del danno (Valore del Contenuto distrutto) = € 30.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

Il valore accertato è superiore a quanto dichiarato in Polizza, viene applicata la Regola Proporzionale.
Si applica la formula: Indennizzo = (Somma Assicurata del Contenuto / Valore del Contenuto effettivo) x Ammontare del danno

- Indennizzo = (€ 20.000,00 / € 50.000,00) x € 30.000,00 = € 12.000,00

Calcolo dell'indennizzo a Primo Rischio Assoluto (senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)
Esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 30.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

L'indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza

- Indennizzo = € 20.000,00

3.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.4 Danni da acqua condotta

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento.

3.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.
L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

Limitatamente ai **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** per **Rigurgito** di fognature l'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 1.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

3.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
b) b) gelo;
c) umidità, stillicidio o condensa;
d) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
e) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie,
f) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine,
g) **Alluvioni e Inondazioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
h) fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque il formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento.

Sono inoltre escluse le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di **Fabbricato** e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.4.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto alla chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del **Fabbricato** in caso di **Disabitazione** per periodi superiori a 7 giorni.
Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari alla **Franchigia** prevista.

3.5 Eventi naturali

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine.
Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei **Fabbricati**, se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti o ai **Serramenti** dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. I danni devono essere avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e aver causato danni su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze;

b) sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

3.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata alternativamente, a seconda della scelta del **Cliente** risultante dalla Scheda di Polizza, a:

Valore Intero:

- **Valore Intero (art. 1907 Codice Civile)** per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Primo Rischio Assoluto:

- **Primo Rischio Assoluto**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.



Esempio

Calcolo dell'indennizzo a valore intero (con applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)
Esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Ammontare del danno (Valore del Contenuto distrutto) = € 30.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

Il valore accertato è superiore a quanto dichiarato in Polizza, viene applicata la Regola Proporzionale.
Si applica la formula: Indennizzo = (Somma Assicurata del Contenuto / Valore del Contenuto effettivo) x Ammontare del danno

- Indennizzo = (€ 20.000,00 / € 50.000,00) x € 30.000,00 = € 12.000,00, a cui andrà sottratta la franchigia di € 250, per un indennizzo totale di € 11.750

Calcolo dell'indennizzo a Primo Rischio Assoluto (senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)
Esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 30.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

L'indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza

- Indennizzo = € 20.000,00, a cui andrà sottratta la franchigia di € 250, per un indennizzo totale di € 19.750

3.5.2 Esclusioni

Sono comunque esclusi i danni:

a) da **Inondazioni**, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;

b) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque il formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;

c) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;

d) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;

e) a cose mobili (cioè prive di adeguata **Struttura Portante** solidale con il **Fabbricato** e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;

f) alle opere di impermeabilizzazione del **Fabbricato**, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

g) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.5.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di **Disabitazione** per periodi superiori a 7 giorni.
Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo di € 250,00.

3.6 Atti vandalici

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

3.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

3.6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti del **Fabbricato**.
Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.7 Fenomeno Elettrico

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

3.7.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.
Non verrà corrisposto alcun Indennizzo per danni a elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale con vetustà superiore a 5 anni.

3.7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:
a) ad apparecchi di oltre 5 anni;
b) da spese per il recupero di dati informatici;
c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
d) da usura degli apparecchi;
e) ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.8 Danni ai Cristalli

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**.
Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale.
La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del **Contratto**.



Esempio – Funzionamento della garanzia danni ai cristalli

Caso 1 – Danno indennizzabile dalla garanzia "Danni ai Cristalli (contenuto)"
In occasione di un incidente domestico, cade una pirofila sullo sportello di vetro del forno aperto, che si rompe accidentalmente. L'evento è coperto dalla garanzia "Danni ai cristalli".

Caso 2 – Danno indennizzabile da garanzia diversa da "Danni ai Cristalli (contenuto)"
In occasione di un furto, i ladri rompono un tavolino di cristallo. L'evento è coperto dalla garanzia "Atti vandalici".

3.8.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo,** e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 70,00 per **Sinistro**.

3.8.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di

Contratto.
Sono inoltre esclusi i danni:

a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
e) derivante dal crollo del **Fabbricato** o distacco di parti di esso o da assestamenti del **Fabbricato**;
f) ai lucernari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.9 Estensione a periodo di Villeggiatura

Nel caso in cui sia assicurata l'**Abitazione Principale**, la **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un Indennizzo anche per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dagli **Oggetti Personali** di proprietà dell'**Assicurato** e dei membri del suo **Nucleo Familiare**, avvenuti nei locali in cui soggiorna durante il periodo di villeggiatura.

3.9.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 3.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo,** con il limite di € 300,00 per singolo oggetto, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.

3.9.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

3.10 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Sezione Danni al Contenuto					
Articolo	**Garanzia/ Danni Indennizzabili**	**Forma di assicurazione**	**Somma Assicurata / Limite di Indennizzo**	**Scoperto**	**Franchigia**
Art. 3.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio					
3.3.1	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore Intero (in alternativa a Primo Rischio Assoluto a seconda della scelta del Cliente)**	**Somma Assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**

3.3.1 punto B i.	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**	Non applicabile	Non applicabile
3.3 punto B ii.	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**	Non applicabile	Non applicabile
3.3 punto B comma iii.	Spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 2.500,00 per **Sinistro**	Non applicabile	Non applicabile
Art. 3.4 Danni da acqua condotta					
3.4	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con sottolimite di € 1.000 in caso di **Rigurgito**	30% con il minimo di € 250,00 in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** dei limiti di cui all'art. 3.4.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per **Sinistro**
Art. 3.5 Eventi naturali					
3.5	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore Intero (in alternativa a Primo Rischio Assoluto a seconda della scelta del Cliente)**	Fino a un importo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	30% con il minimo di € 250,00 in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** dei limiti di cui all'art. 3.5.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per **Sinistro**
Art. 3.6 Atti vandalici					
3.6	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**

Art. 3.7 Fenomeno Elettrico					
3.7	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**
Art. 3.8 Danni ai Cristalli					
3.8	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	Non applicabile	€ 70,00 per **Sinistro**
Art. 3.9 Estensione a periodo di Villeggiatura					
3.9.1	**Danni Materiali e Diretti**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino a un importo di € 3.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con il **limite** di € 300,00 per singolo oggetto	Non applicabile	€ 150,00 per **Sinistro**

3.11 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Contenuto**, sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;
d) determinati da atti di **Terrorismo**;
e) subiti da veicoli o natanti;
f) causati da normale usura e corrosione;
g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura;
h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.

4 Sezione Danni a terzi

Questa Sezione è sempre inclusa.

4.1 Coperture prestate

a) Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** (Art. 4.3);
b) Responsabilità civile della conduzione del **Fabbricato** (Art. 4.4);
c) Responsabilità civile per danni a terzi da **Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)** (Art. 4.5);
d) Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo) (Art. 4.6).

4.2 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** di € 1.000.000,00, salvo diversamente indicato. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della Compagnia tra tutte le coperture prestate all'interno di questa Sezione.

Coperture Base

4.3 Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è di proprietà dell'**Assicurato**

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** proprietario del **Fabbricato** di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del **Fabbricato**, compresa l'area dove sorge il **Fabbricato** nonché piante, arbusti e vegetali in genere, purché di proprietà dell'**Assicurato**.

4.3.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- L'**Assicurato** proprietario del **Fabbricato** nonché eventuali altri comproprietari dello stesso;
- i membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente** e dell'**Assicurato**;
- nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'**Assicurato** che del **Cliente**, e dei soggetti appartenenti ai relativi **Nuclei Familiari**, anche se non rientranti nel **Nucleo Familiare** dell'**Assicurato** o del **Cliente**;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.3.2 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni:

a) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;
b) derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;
c) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
d) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni

o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.7 Esclusioni.

4.4 Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è utilizzato direttamente dall'**Assicurato**, sia esso proprietario o il diverso soggetto che ne abbia la legale disponibilità

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:
a) Il proprietario/diverso soggetto che ha la legale disponibilità del **Fabbricato**
b) I membri del **Nucleo Familiare** del soggetto indicato al punto a) che precede,

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per
- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e custodia del **Fabbricato**.

4.4.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:
- L'**Assicurato**;
- membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente** e dell'**Assicurato**; nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'**Assicurato** che del **Cliente**, e dei soggetti appartenenti ai relativi **Nuclei Familiari**, anche se non rientranti nel **Nucleo Familiare** dell'**Assicurato** o del **Cliente**;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

4.4.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.7 Esclusioni.

4.5 Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)

Copertura efficace sempre inclusa.

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:
a) Il proprietario/diverso soggetto che ha la legale disponibilità del **Fabbricato**
b) I membri del **Nucleo Familiare** del soggetto indicato al punto a) che precede,

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), di **Danni Materiali e Diretti** cagionati alle cose di terzi in conseguenza di **Sinistro** causato da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** indennizzabile a termini della garanzia all'art. 2.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione Danni al **Fabbricato** e all'art. 3.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione Danni al **Contenuto**.

4.5.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:
- l'**Assicurato**;

- i membri del **Nucleo Familiare** e del **Cliente** e dell'**Assicurato**;

nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'**Assicurato** che del **Cliente**, e dei soggetti appartenenti ai relativi **Nuclei Familiari**, anche se non rientranti nel **Nucleo Familiare** dell'**Assicurato** o del **Cliente**.

4.5.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.7 Esclusioni.

4.6 Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo)

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è locato all'**Assicurato**, diverso dal proprietario, che ne abbia la legale disponibilità.

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

a) Il soggetto, diverso dal proprietario, che ha la legale disponibilità del Fabbricato
b) I membri del **Nucleo Familiare** del soggetto indicato al punto a) che precede,

in qualità di inquilini del **Fabbricato**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di **Danni Materiali e Diretti** cagionati al **Fabbricato** in locazione e in conseguenza di **Sinistro** causato da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** del proprio **Contenuto**.
La copertura è valida solo per i **Sinistri** indennizzabili a termini della garanzia all'art. 3.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione **Danni al Contenuto**, anche causati con colpa dell'**Assicurato**.

4.7 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni:

a) determinati con dolo dell'**Assicurato**, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
b) da **Furto** e **Rapina**;
c) alle cose altrui da **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 4.6 Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo) e all'art. 4.5 Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio);
d) a cose che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 4.6 Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo), e all'art. 4.3 Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** limitatamente per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio del **Fabbricato** e di proprietà delle aziende o società di erogazione;
e) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite;
f) causati a terzi dai **Lavoratori Domestici**, nonché i danni fisici subìti dagli stessi durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'**Assicurato**;
g) derivanti dalla proprietà del **Fabbricato**, salvo quanto previsto all'art. 4.3 Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato**;
h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) determinati da Inondazioni, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
l) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
m) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente

provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del **Fabbricato**;

n) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile;

o) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

5 Sezione Assistenza Casa

Assistenza Casa	
Invio di un elettricista in caso di urgenza	Spese viaggio per persona designata all'affido del minore
Invio di un idraulico in caso di urgenza	Invio di un Vetraio
Interventi di emergenza per danni d'acqua	Sistemazione provvisoria d'emergenza
Invio di un Fabbro o Falegname	Invio di un Tapparellista in caso di urgenzaInvio di un tecnico specializzato in disinfestazione
Invio di una Guardia Giurata	Invio di un tecnico del gas
Ripristino dell'agibilità	Check-up gas
Rientro anticipato	Check-up elettricità
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	Trasloco definitivo
Invio babysitter	Servizio di ricerca artigiani convenzionati

Questa Sezione è sempre inclusa.

PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica** - **24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia) - Tel. +39 / 0287310199 (dall'**Estero**)

5.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le prestazioni di **Assistenza** indicate di seguito all'art.5.2.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole Prestazioni, la copertura opera:

a) mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.
b) per un massimo di 3 **Sinistri** per ogni prestazione di **Assistenza**, durante ciascun **Periodo Assicurativo**. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, per cui non è possibile rispondere immediatamente, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Se l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, decade il diritto all'Assistenza fornita dalla Compagnia.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'**Assistenza**;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

L'**Assicurato** libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale nei confronti della **Centrale Operativa** per i Sinistri relativi alla garanzia **Assistenza**.

Gli interventi su fabbricati di terzi o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la **Struttura Organizzativa** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione pubblica o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Se i danni sono attribuibili a responsabilità del **Condominio** o di terzi, la **Compagnia** avrà diritto di **Rivalsa** diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più prestazioni di **Assistenza**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Le eccedenze ai **Limiti di Indennizzo** e gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi solo se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Centrale Operativa** garanzie adeguate per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'**Assicurato** deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
Trascorsi i 30 giorni dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

5.2 Prestazioni, Somme Assicurate ed esclusioni

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.1 Invio di un elettricista in caso di urgenza		
In caso di mancanza, anche parziale, della corrente elettrica nei locali del **Fabbricato** a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna, prese di corrente o in caso di guasto o **Scasso** dell'**Impianto di Allarme**, la **Centrale Operativa** invierà un elettricista convenzionato comunicando, su richiesta, la tariffa oraria. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** euro 250,00 per **Sinistro** e euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**. Sono esclusi dalla copertura: a) gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il **Fabbricato**; b) gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; c) gli interventi per corto circuito provocato da negligenza o dolo dell'**Assicurato**.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.2 Invio di un idraulico in caso di urgenza		
In caso di: a) **Allagamento** o infiltrazione nel **Fabbricato** a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente, b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione, a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente, c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico, la **Centrale Operativa** invierà un idraulico convenzionato comunicando, su richiesta, la tariffa oraria. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** euro 250,00 per **Sinistro** e euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**. Sono esclusi dalla copertura: a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, **Rigurgiti**, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.
5.2.3 Interventi di emergenza per danni d'acqua		
Se a causa di: a) **Allagamento** o infiltrazione nel **Fabbricato** a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente, o b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del **Fabbricato** e del **Contenuto**, la **Centrale Operativa** invierà personale convenzionato, specializzato in tecniche di asciugatura, comunicando, su richiesta, la tariffa oraria.	**Limite di Indennizzo:** euro 500,00 per **Sinistro** e euro 1000,00 per **Periodo Assicurativo**	Sono esclusi dalla copertura: a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, **Rigurgiti**, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.4 Invio di un Fabbro o Falegname		
In caso di: a) **Furto**, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura; b) **Furto** tentato o consumato, **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza del **Fabbricato**; la **Centrale Operativa** invierà un fabbro o falegname convenzionato comunicando, su richiesta, la tariffa oraria. In caso di **Furto**, smarrimento e tentato **Furto**, l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** euro 250,00 per **Sinistro** e euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**.
5.2.5 Invio di una Guardia Giurata		
Se a seguito di atti di vandalismo, **Furto** o tentato **Furto**, la sicurezza del **Fabbricato** è a rischio e la **Centrale Operativa** invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria. L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo. Se non fosse possibile reperire una guardia giurata, la **Struttura Organizzativa** darà specifiche istruzioni all'**Assicurato**. È coperto il costo del piantonamento nel limite indicato a fianco.	Per un tempo massimo di 12 ore e con un **Limite di Indennizzo** di euro 250,00 per **Sinistro** ed euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**.	

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.6 Ripristino dell'agibilità		
Se a causa di: a) **Furto** o tentato **Furto**; b) **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio**, rientrante nelle coperture prestate sono necessari lavori di pulizia straordinaria per ripristinare l'agibilità del **Fabbricato**, la **Centrale Operativa** provvederà a reperire e inviare un'impresa specializzata. L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.	**Limite di Indennizzo:** euro 600,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	
5.2.7 Rientro anticipato		
Se, cumulativamente: a) il **Fabbricato** subisce un danno a causa di: i. **Furto** o tentato **Furto**; ii. **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio**; e b) il danno causato richiede il rientro immediato dell'**Assicurato** al proprio **Fabbricato**, e c) l'**Assicurato** si trova in viaggio in Italia o all'**Estero**, la **Centrale Operativa** fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al luogo dove si trova il **Fabbricato**. Il biglietto di viaggio sarà ferroviario di prima classe, aereo di classe economica o per altro mezzo, ad insindacabile giudizio della **Centrale Operativa**. Se l'**Assicurato**, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare il suo veicolo in loco, la **Centrale Operativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto di viaggio per recuperare successivamente il veicolo stesso. In caso di **Furto** o tentato **Furto** l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.	**Limite di Indennizzo:** costo del biglietto non superiore ad euro 500,00 per **Sinistro**, se il rientro avviene dall'**Italia**, e euro 1000,00 per **Sinistro**, se il rientro avviene dall'**Estero**.	

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.8 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni		
Se l'**Assicurato** a causa di **Infortunio** verificatosi all'interno del **Fabbricato** o relative **Pertinenze** ha bisogno di essere trasportato dall'**Istituto di Cura** presso il quale è stato ricoverato alla propria **Residenza**, la **Centrale Operativa** invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'**Assicurato**, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere il proprio **Fabbricato**.	**Limite di Indennizzo:** costo dell'autoambulanza fino ad un massimo di 100 km per **Sinistro** ovvero costo del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per **Sinistro**.	
5.2.9 Invio babysitter		
Se l'**Assicurato** a causa di Infortunio verificatosi all'interno del **Fabbricato**: a) ha bisogno di un ricovero in ospedale, o b) vede ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni, la **Centrale Operativa** invierà nel minor tempo possibile un babysitter. In alternativa all'invio di un babysitter, la **Centrale Operativa** organizzerà il viaggio di andata e ritorno dei minori presso una persona indicata dall'**Assicurato** purché si trovi in **Italia**.	**Limite di Indennizzo:** massimo di 3 giorni.	
5.2.10 Spese viaggio per persona designata all'affido del minore		
Se l'**Assicurato** a causa di Infortunio verificatosi all'interno del **Fabbricato**: a) ha bisogno di un ricovero in ospedale, o b) ha oggettiva difficoltà nell'occuparsi di un figlio minore di 15 anni, la **Centrale Operativa** organizzerà il viaggio di andata e ritorno di una persona residente in Italia e indicata dall'**Assicurato** per la cura del minore	n.a.	

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.11 Invio di un Vetraio		
In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di **Furto** o **Tentato Furto**, la **Centrale Operativa** invierà un vetraio convenzionato comunicando, su richiesta, la tariffa oraria. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di euro 250,00 per **Sinistro** ed euro 750,00 e per **Periodo Assicurativo**.	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**.
5.2.12 Sistemazione provvisoria d'emergenza		
Se a causa di: i. **Furto** o tentato **Furto**, ii. **Incendio**, **Fulmine**, **Esplosione** o **Scoppio**, iii. **Allagamento**, presso la propria **Abitazione** l'**Assicurato** necessiti di una sistemazione alternativa, la **Centrale Operativa** provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'**Assicurato** e del proprio **Nucleo Familiare** in un albergo nei pressi dell'**Abitazione**.	**Limite di Indennizzo:** pernottamento per la prima notte successiva al **Sinistro** per un massimo di euro 200,00 per Sinistro e per **Periodo Assicurativo**.	
5.2.13 Invio di un Tapparellista in caso di urgenza		
In caso di rottura delle tapparelle dell'abitazione a seguito di **Furto** o **Tentato Furto**, la **Centrale Operativa** invierà un tecnico convenzionato comunicando, su richiesta, la tariffa oraria. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di euro 250,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**.
5.2.14 Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione		
Se l'**Assicurato** necessiti di un servizio di disinfestazione a causa di blatte, ratti, zanzare, la **Centrale Operativa** invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.	**Limite di Indennizzo:** costo dell'uscita per un massimo di euro 250,00 per **Sinistro** ed euro 750,00 e per **Periodo Assicurativo**.	I costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione sono compresi fino a 500 euro del massimale, restando a carico dell'**Assicurato** solo l'eventuale eccedenza.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.15 Invio di un tecnico del gas		
In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la **Struttura Organizzativa**, accertato lo stato di necessità dell'**Assicurato**, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.	**Limite di Indennizzo:** costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di euro 250,00 per **Sinistro** ed euro 750,00 e per **Periodo Assicurativo**.	Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi: • per manutenzioni ordinarie all'impianto; • su parti di impianto di pertinenza del distributore della fornitura di gas; • dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del distributore della fornitura di gas; • su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; • per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; • dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore; • su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; • su caldaie, boiler e/o scaldabagno. Sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore della fornitura di gas o dall'Esercente. I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato.**

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.16 Check-up gas		
In caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas in caso di urgenza", la **Centrale Operativa** richiederà al Tecnico di effettuare un check-up dell'impianto del gas volto a: • effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata (solo per impianti a gas a norma); • verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas; • verificare la sicurezza dell'impianto del gas. Il tecnico potrà richiedere all'**Assicurato** di esibire la Dichiarazione di Conformità dell'impianto (se in possesso dell'**Assicurato**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.		
5.2.17 Check-up elettricità		
In caso di attivazione della garanzia "Invio di un Elettricista in caso di urgenza", la **Centrale Operativa** richiederà all'elettricista di effettuare un check-up dell'impianto elettrico volto a: • verificare la sicurezza dell'impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati (solo per impianti elettrici a norma); • controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; e nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, ecc. con verifica di idoneità e stato di conservazione. L'elettricista potrà richiedere all'**Assicurato** di esibire la Dichiarazione di Conformità dell'impianto (se in possesso dell'**Assicurato**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.		

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
5.2.18 Trasloco definitivo		
Se a causa di: i. **Furto** o tentato **Furto**, ii. **Incendio**, **Fulmine**, **Esplosione** o **Scoppio**, l'**Assicurato** necessiti di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all'interno del comune di **Residenza Anagrafica**, la **Centrale Operativa** provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso **Assicurato** a provvedere personalmente. Il trasloco dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla denuncia alle Autorità competenti del luogo.	**Limite di Indennizzo:** massimo di euro **1.000,00 per sinistro e per Periodo Assicurativo, relativamente alle spese documentate.**	
5.2.19 Servizio di ricerca artigiani convenzionati		
Se a causa di: i. **Furto** o tentato **Furto**, ii. **Incendio**, **Fulmine**, **Esplosione** o **Scoppio**, iii. **Allagamento**, presso il **Fabbricato** assicurato l'**Assicurato** abbia la necessità di reperire un idraulico, elettricista, fabbro, vetraio, falegname, riparatori di elettrodomestici, la **Centrale Operativa** provvederà a reperire l'artigiano convenzionato necessario. L'**Assicurato** potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.	La prestazione di **Assistenza** è limitata alla disponibilità in base al network convenzionato.	Tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'**Assicurato** così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

5.3 Esclusioni

Le prestazioni di **Assistenza** non sono fornite in caso di **Sinistri** avvenuti durante e per:

a) dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o il tentato suicidio;
b) atti di pura temerarietà dell'**Assicurato**;
c) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
d) effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
e) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi,
f) **Terremoti**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
g) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni di **Assistenza** non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

6 Sezione Catastrofi Naturali

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nella **Scheda di Polizza**

6.1 Coperture base

a) **Terremoto**, **Inondazione** e **Alluvione** - **Fabbricato** (🔎 art. 6.2);
b) **Terremoto**, **Inondazione** e **Alluvione** - **Contenuto** (🔎 art. 6.3).

6.2 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è di proprietà dell'**Assicurato**

Se questa copertura è stata acquistata, la **Compagnia** corrisponde un **Indennizzo** per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**:

a) **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
b) Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata;

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) **Terremoto**;
b) **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** conseguenti a **Terremoto**;
c) **Inondazione** o **Alluvione**.

L'**Assicurazione** è operante per i soli **Terremoti** di magnitudo uguale o superiore a magnitudo 4,5 della scala Richter, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
Per la valorizzazione della magnitudo, si farà riferimento ai dati ufficiali e definitivi rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In presenza di più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione) da parte dell'INGV, si farà riferimento al tipo e valore indicati come preferiti dall'INGV. In assenza di indicazione di preferenza da parte dell'INGV, si farà riferimento al valore più basso di magnitudo Mw o, in assenza di questa, di magnitudo ML. In mancanza di entrambi i valori di magnitudo, si farà riferimento al valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Nuove stime di magnitudo da parte dell'INGV successive alla liquidazione del **Sinistro** non saranno prese in considerazione. In assenza di valori forniti dall'INGV, si farà riferimento ai valori dello USGS ("United States Geological Survey") o, in assenza di questi, ai valori forniti da EMSC ("European-Mediterranean Seismological Centre") o, in assenza di entrambi, ai valori forniti da altro provider di riferimento che la Compagnia individuerà.
Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile per le suddette cause del **Sinistro**.

6.2.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Il pagamento dell'**Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** viene effettuato fino all'80% della **Somma Assicurata** del **Fabbricato**, previa applicazione di una **Franchigia** pari al 10% della **Somma Assicurata** del **Fabbricato**.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui è prestata fino

al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti** con il massimo di € 50.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.
Il **Rimborso** delle spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, è prestata fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti** con il massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

6.2.2 Decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione del **Modulo** ovvero della successiva inclusione della garanzia nel **Modulo**.

Qualora il presente **Modulo** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulato con la **Compagnia**, riguardante la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Modulo** ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento della stipula del presente **Modulo** ha pieno effetto quest'ultimo.

6.3 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Contenuto

Se questa copertura è stata acquistata, la **Compagnia** si obbliga a pagare un **Indennizzo** per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà dell'**Assicurato**:

a) **Danni Materiali e Diretti**: I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
b) Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute per:
   I. demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata;
   II. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino del **Fabbricato**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) **Terremoto**;
b) **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** conseguenti a **Terremoto**;
c) **Inondazione** o **Alluvione**.

L'assicurazione è operante per i soli **Terremoti** di magnitudo uguale o superiore 4,5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
Per la valorizzazione della magnitudo, si farà riferimento ai dati ufficiali e definitivi rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In presenza di più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione) da parte dell'INGV, si farà riferimento al tipo e valore indicati come preferiti dall'INGV. In assenza di indicazione di preferenza da parte dell'INGV, si farà riferimento al valore più basso di magnitudo Mw o, in assenza di questa, di magnitudo ML. In mancanza di entrambi i valori di magnitudo, si farà riferimento al valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Nuove stime di magnitudo da parte dell'INGV successive alla liquidazione del **Sinistro** non saranno prese in considerazione. In assenza di valori forniti dall'INGV, si farà riferimento ai valori dello USGS ("United States Geological Survey") o, in assenza di questi, ai valori forniti da EMSC ("European-Mediterranean Seismological Centre") o, in assenza di entrambi, ai valori forniti da altro provider di riferimento che la Compagnia individuerà.

Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che

ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile per le suddette cause del **Sinistro**.
Questa copertura è acquistabile a condizione che la **Somma Assicurata** del **Contenuto** non sia inferiore a € 20.000.

6.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata, alternativamente, a seconda della scelta effettuata dal **Cliente** per la garanzia **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** del **Contenuto** (art. 3.3.1), risultante dalla **Scheda di Polizza**, a:

Valore Intero:

- **Valore Intero (art. 1907 Codice Civile)** per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Primo Rischio Assoluto:

- **Primo Rischio Assoluto**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Il pagamento dell'Indennizzo per i **Danni Materiali e Diretti** viene effettuato fino all'80% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**, previa applicazione di una **Franchigia** pari al 10% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti** con il massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

Il **Rimborso** delle spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, è prestata fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti** con il massimo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

6.3.2 Decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello dell'attivazione della garanzia.

Qualora il presente **Modulo** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardante la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Modulo** ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di stipula del presente **Modulo** ha pieno effetto quest'ultimo.

6.4 Esclusioni

Sono escluse le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.5 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Scoperti e Franchigie

Articolo	Voce danno	Forma Assicurativa	Somma Assicurata	Scoperti	Franchigie
Art. 6.2 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato					
6.2 punto A	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore Intero**	80% della **Somma Assicurata** del **Fabbricato**	Non applicabile	10% della **Somma Assicurata** del **Fabbricato**
6.2 punto B	**Spese di demolizione e sgombero**	**Primo Rischio Assoluto**	Fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti,** con il massimo di € 50.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**	Non applicabile	€ 250,00
Art. 6.3 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Contenuto					
6.3 punto A	**Danni Materiali e Diretti**	**Valore Intero o, alternativamente, a Primo Rischio Assoluto, a seconda della scelta del Cliente sulla garanzia Incendio, Esplosione Scoppio del Contenuto indicata nella Scheda di Polizza**	80% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**	Non applicabile	10% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**
6.3 punto B I.	**Spese di demolizione e sgombero**	**Primo Rischio Assoluto**	fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**, con il massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**	Non applicabile	€ 250,00
6.3 punto B II.	**Spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili**	**Primo Rischio Assoluto**	fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato per i **Danni Materiali e Diretti**, con il massimo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**	Non applicabile	€ 250,00

7 Sezione Furto

COPERTURA OPZIONALE
Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nella **Scheda di Polizza** ed è stato pagato il relativo **Premio**

7.1 Coperture prestate

7.1.1 Coperture base

a) **Furto** - se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Principale** o ad **Abitazione Saltuaria dell'Assicurato** (art 7.2)
b) **Furto** - se il **Fabbricato** è locato a terzi (art. 7.3)
c) Estensione a periodo di **Villeggiatura** (art. 7.4)
d) **Truffa** - se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Principale** o **Abitazione Saltuaria dell'Assicurato** (art 7.5)
e) **Scippo** e **Rapina all'esterno del Fabbricato** - se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Principale** (art. 7.6)

7.2 Furto – se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria del Cliente

La copertura è efficace solo per l'**Abitazione Principale** e per l'**Abitazione Saltuaria**

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati di proprietà dell'**Assicurato** all'interno del **Fabbricato**:

a) il **Contenuto**, con **Somme Assicurate** diverse per:
   i. **Valori** e **Preziosi**;
   ii. pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, **Collezioni**, oggetti d'arte, statue;
   iii. **Titoli di Credito**;
   iv. documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale).
b) **Impianti di Allarme**, antenne radiotelericetrasmittenti;
c) Impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

La perdita di possesso deve derivare da:

a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:
   i. violandone le difese esterne mediante:
   - rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   - uso di chiavi false;
   - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'**Assicurato** o a persone alle quali l'**Assicurato** le abbia affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; in tal caso la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

   ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
   iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** o i suoi **Lavoratori Domestici** vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato** o delle relative **Pertinenze**.

7.2.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con i seguenti **Limiti di Indennizzo**:

- Per gli oggetti nel **Fabbricato, escluse Pertinenze**: fino a € 1.500,00 per singolo oggetto;
- Per gli oggetti nelle **Pertinenze**: fino a € 500,00 per singolo oggetto
- Per i **Preziosi** e i **Valori**: fino al 30% della **Somma Assicurata** per il **Contenuto**, per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**. Nel caso di **Abitazione Saltuaria**, la garanzia è prestata con un ulteriore **Limite di Indennizzo** pari a € 1.000,00.
- Per pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, **Collezioni**, oggetti d'arte, statue: fino a € 5.000,00 per singolo oggetto.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino alla **Somma Assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza a scelta del Cliente**, alternativamente tra:

- € 5.000, € 10.000, € 30.000 e € 50.000 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo se l'Assicurato** è proprietario del **Fabbricato**;
- € 5.000 e € 10.000 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo se l'Assicurato** è il soggetto che ha la legale disponibilità del **Fabbricato**, diverso dal proprietario.



Esempio – Applicazione limiti di indennizzo

Somma assicurata Furto: € 10.000
A causa di un furto, viene sottratto dall'abitazione:

- Un PC del valore di € 1.000,00: il danno indennizzabile è inferiore al limite di indennizzo di € 1.500, pertanto l'indennizzo sarà pari a € 1.000;
- Gioielli per un valore pari a € 1.500,00: il danno indennizzabile è inferiore al limite di indennizzo di € 3.000,00 (corrispondente al 30% della somma assicurata di € 10.000,00) pertanto l'indennizzo sarà pari a € 1.500,00;
- Un quadro del valore di € 1.000,00: il danno indennizzabile è inferiore al limite di indennizzo di € 5.000,00, pertanto l'indennizzo sarà pari a € 1.000;
- Una bicicletta (situata all'interno della cantina) del valore di € 500,00: il danno indennizzabile è pari al limite di indennizzo di € 500,00, pertanto l'indennizzo sarà pari a € 500,00.

L'indennizzo complessivo sarà pari a € 4.000,00.

7.3 Furto – se il Fabbricato è locato a Terzi

La copertura è efficace solo se il **Fabbricato** è locato a Terzi

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati di proprietà del **Cliente** all'interno del **Fabbricato**:

a) il **Contenuto**;
b) **Impianti di Allarme**, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:
   i. violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

- uso di chiavi false;
- uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'**Assicurato** o a persone alle quali l'**Assicurato** le abbia affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; in tal caso la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;

b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** o i suoi **Lavoratori Domestici** vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato** o delle relative **Pertinenze**.

7.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino alla **Somma Assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**, alternativamente di € 5.000 o € 10.000 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

7.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 7.8 Esclusioni comuni.

7.4 Estensione a periodo di villeggiatura

Nel caso in cui sia stata assicurata l'**Abitazione Principale**, la **Compagnia** si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a pagare all'**Assicurato** un **Indennizzo** per la perdita di possesso degli **Oggetti Personali** di proprietà dell'**Assicurato** e dei membri del suo **Nucleo Familiare**, avvenuta all'interno del **Fabbricato** durante il periodo di **Villeggiatura**.

7.4.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 3.000,00 per **Periodo assicurativo** e € 300,00 per singolo oggetto.

7.4.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 7.8 esclusioni comuni.

7.5 Mezzi di chiusura

Ai fini dell'operatività di questa Sezione è necessario che ogni apertura verso l'esterno del **Fabbricato**, situata a

meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, deve essere difesa da:

a) **Inferriate** che non consentano l'accesso senza lo **Scasso** o la rottura, o

b) **Serramenti** come porte, tapparelle, **Vetro Antisfondamento**, chiusure di **Serramenti** con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri **Serramenti** sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

7.5.1 Insufficienza dei mezzi di chiusura

In caso di **Furto** avvenuto con la presenza di persone nel **Fabbricato** assicurato e la non operatività dei mezzi di protezione, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre, la **Compagnia** applica uno **Scoperto** del 10%.
In caso di **Furto** avvenuto invece in assenza di persone nel **Fabbricato**, mediante l'utilizzo delle suddette finestre e portafinestre, si applica uno **Scoperto** del 20%.
In caso di **Furto** avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno **Scoperto** del 20%.

7.6 Truffa - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** derivanti da sottrazione di denaro mediante accesso al **Fabbricato** assicurato e contestuale raggiro ai danni dell'**Assicurato** o del suo **Nucleo Familiare**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** a condizione che:

- il truffato sia un componente del **Nucleo Familiare** dell'**Assicurato** minore di 16 anni, una persona di età superiore ai 65 anni o diversamente abile;
- il raggiro non comporti l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

7.6.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 500,00 e una **Franchigia** di € 100,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**.

7.6.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 7.8 Esclusioni comuni.

7.7 Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato

Nel caso in cui sia stata assicurata l'**Abitazione Principale**, la **Compagnia** si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a pagare all'**Assicurato** un **Indennizzo** per la perdita di possesso di preziosi di proprietà dell'**Assicurato** e dei membri del suo **Nucleo Familiare**, avvenuta all'esterno del **Fabbricato** assicurato tramite **Scippo** e/o **Rapina**.

7.7.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 500,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo** e previa applicazione di una **Franchigia** di € 100,00 per **Sinistro**.

7.7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, **Inondazioni** ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, delle persone conviventi con l'**Assicurato** o di persone che abitano nel **Fabbricato** ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere;
d) di parenti o affini dell'**Assicurato** anche se non coabitanti;
e) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del **Fabbricato** che li contiene;
f) determinati da atti di terrorismo
g) ad oggetti non rientranti nella definizione di **Preziosi**.

7.8 Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, **Inondazioni** ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, delle persone conviventi con l'**Assicurato** o di persone che abitano nel **Fabbricato** ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere; di parenti o affini dell'**Assicurato** anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del **Fabbricato** che li contiene;
d) derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'art. 7.5 e se i ladri si sono introdotti nel **Fabbricato** assicurato da tali aperture;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il **Fabbricato** oggetto della copertura rimane disabitato (**Disabitazione**);
f) causati ai beni assicurati da **Incendi**, **Esplosioni** o **Scoppi** provocati dall'autore del **Sinistro**;
g) determinati da atti di **Terrorismo**;
h) a veicoli a motore;
i) a natanti.

7.9 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:

a) non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
b) sostituire le serrature in caso di perdita o **Furto** delle chiavi;
c) posizionare in cassaforte **Preziosi** o **Valori** in caso di **Disabitazione** per più di 10 giorni;
d) provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di **Disabitazione** per più di 24 ore.

In caso di inosservanza alle misure di prevenzione di cui sopra, qualora si verifichi un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di un ulteriore **Scoperto** del 15%.

7.10 Tabella Riassuntiva di Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie

Sezione Furto					
Articolo	**Garanzia/Danni Indennizzabili**	**Forma di assicurazione**	**Somma Assicurata**	**Scoperto**	**Franchigia**
Art. 7.2 – Furto – se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria del Cliente					
7.2	**Furto o Rapina di Contenuto**	**Primo Rischio Assoluto**	**Somma Assicurata** di € 5.000, € 10.000, € 30.000 e € 50.000 per Sinistro e per **Periodo Assicurativo** € 1.500,00 per singolo oggetto	• **Nessuno Scoperto** nel caso di pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 7.6 Mezzi di chiusura • **Scoperto** del 20% o del 10% (art. 7.6.1) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 7.5) • **Scoperto ulteriore** del 15% in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** degli obblighi di cui all'Art. 7.8)	Non applicabile
7.2 Punto A comma I	**Furto o Rapina di Valori e Preziosi**	**Primo Rischio Assoluto**	30% della **Somma Assicurata** per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo** (€ 1000,00 in caso di **assicurazione** di una **Residenza** secondaria)	• **Scoperto** del 20% o del 10% (art. 7.6.1) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 7.5) • **Scoperto ulteriore** del 15% in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** degli obblighi di cui all'Art. 7.8)	Non applicabile

7.2 Punto A comma II	**Furto** o **Rapina** di Pellicce, Tappeti, Arazzi, Argenteria, Quadri e Dipinti, **Collezioni**, Oggetti d'arte, Statue	**Primo Rischio Assoluto**	€ 5.000,00 per singolo oggetto	• **Scoperto** del 20% o del 10% (art. 7.6.1.) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 7.5) • **Scoperto ulteriore** del 15% in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** degli obblighi di cui all'Art. 7.8)	Non applicabile

Art. 7.3 – Furto – se il Fabbricato è locato a Terzi

7.3	**Furto o Rapina di Contenuto**	**Primo Rischio Assoluto**	**Somma Assicurata** di € 5.000 o € 10.000, per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** € 500,00 per singolo oggetto	• **Scoperto** del 20% o del 10% (art. 7.6.1) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 7.5) • Ulteriore **Scoperto** del 15% in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** degli obblighi di cui all'Art. 7.8)	Non applicabile

Art. 7.4 – Estensione a periodo di villeggiatura

7.4	**Furto o Rapina di Oggetti Personali** di proprietà dei membri del **Nucleo Familiare** dell'**Assicurato**.	**Primo Rischio Assoluto**	€ 3.000,00 per **Periodo assicurativo** € 300,00 per oggetto	• **Scoperto** del 20% o del 10% (art. 7.6.1) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 7.5) • **Ulteriore Scoperto** del 15% in caso di inosservanza da parte dell'**Assicurato** degli obblighi di cui all'Art. 7.8)	Non applicabile

Art. 7.5 – Mezzi di chiusura

7.5.1 Insufficienza dei mezzi di chiusura	• **Furto** avvenuto con la presenza di persone nel **Fabbricato** assicurato e la non operatività dei mezzi di protezione, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre • **Furto** avvenuto in assenza di persone nel **Fabbricato**, mediante l'utilizzo di finestre e portafinestre • **Furto** avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura			• **Scoperto** del 10% • **Scoperto** del 20% • **Scoperto** del 20%	

Art. 7.6 – Truffa - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente

7.6	**Truffa** se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Principale** dell'**Assicurato**	**Primo Rischio Assoluto**	€ 500,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**		€ 100,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**

Art. 7.7 – Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato

7.7	**Scippo** e **Rapina** avvenuta all'esterno se il **Fabbricato** è adibito come **Abitazione Principale**	**Primo Rischio Assoluto**	€ 500,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**		€ 100,00 per **Sinistro**

D - Cosa fare in caso di Sinistro

8 Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto

8.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato**, ai sensi dell'art. 1914 , deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. In tal caso la **Compagnia**, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.
Inoltre, l'**Assicurato** deve adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

8.2 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il Sinistro costituisca o possa costituire reato, l'Assicurato deve denunciare il fatto all'autorità circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.
Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla **Compagnia** entro i 3 giorni successivi.

8.3 Conservazione tracce

L'**Assicurato** deve conservare fino all'avvenuto accertamento del **Sinistro** da parte della **Compagnia** le tracce, indizi ed i residui materiali del **Sinistro**. È consentito il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione del **Fabbricato**.
I costi sostenuti per adempiere a tali obbligazioni non daranno diritto ad alcun **Indennizzo**.

8.4 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

- numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia) +39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30;
- e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it;
- PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it;
- fax: +39 02 88 21 83 333;
- a mezzo posta: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Nel caso di sola denuncia telefonica, la **Compagnia** richiederà successivamente la trasmissione della denuncia in forma scritta.

8.5 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.
In particolare, deve fornire un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. Inoltre, a richiesta, deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del loro valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,

conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.
In particolare l'**Assicurato** deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di Furto o Rapina.
Relativamente ai beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'**Assicurato** dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata.

8.6 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** ed i periti decidessero di compiere.

8.7 Massimali, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in base al quale la Compagnia rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso verrà pagata una somma maggiore dei singoli **Massimali/Somme Assicurate**. Si applicano inoltre le **Franchigie** e gli **Scoperti**, come previsto dalle singole garanzie e dalle Tabelle Riassuntive di Massimali, **Franchigie** e **Scoperti** presenti nelle singole Sezioni.
Nel limite massimo di **Indennizzo** vanno comprese anche le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
In caso di **Sinistro**, il **Massimale/Somma Assicurata** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del **Contratto** in corso, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

8.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'**Indennizzo**.

8.9 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

8.10 Liquidazione del danno

L'ammontare dell'**Indennizzo** è concordato direttamente tra la **Compagnia** e l'**Assicurato**.
In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia, incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni copertura prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel **Modulo**.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'**Indennizzo** se procede alla riparazione del **Contenuto** o alla riparazione o ricostruzione del **Fabbricato** nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio alla **Compagnia**, entro 365 giorni dal **Sinistro**.
Nel caso in cui non avvenga la riparazione o la ricostruzione del **Fabbricato**, la **Compagnia** limita l'**Indennizzo** al **Valore a stato d'uso**, ossia il valore delle cose al momento del **Sinistro** al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile che prevede l'applicazione di una liquidazione proporzionale del danno.

8.10.1 Valore del Fabbricato

Il valore del **Fabbricato** è il **Valore di Ricostruzione a Nuovo**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** non potrà pertanto mai superare tale valore.

8.10.2 Valore del Contenuto

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** si determina come differenza tra il **Valore di Rimpiazzo** e ciò che rimane del **Contenuto** dopo il **Sinistro** stesso, fermi restando i limiti previsti.

8.11 Dimezzamento Franchigia a seguito dello stesso evento

Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un **Danno Indennizzabile** a termini della stessa garanzia prestata sia ai sensi dell'art 2.1 Coperture base relativo al **Fabbricato** sia ai sensi dell'art. 3.1 Coperture base relativo al **Contenuto**, l'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro** viene calcolato dimezzando la **Franchigia** prevista. Questa condizione è operante sempreché il **Sinistro** faccia riferimento allo stesso **Contratto** e a uno stesso **Fabbricato** descritto nella **Scheda di Polizza**.

8.12 Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale in caso di copertura a Valore Intero

Se dalle stime effettuate risulta che, al momento del **Sinistro**, il **Valore di Ricostruzione a Nuovo** del **Fabbricato** o il valore del **Contenuto** eccedono quanto indicato nella **Scheda di Polizza**, la **Compagnia** risponderà del danno in proporzione al rapporto tra i valori indicati e quelli riscontrati al momento del **Sinistro**, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
La **Compagnia**, tuttavia, rinuncia all'applicazione della riduzione proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del **Sinistro** non risulti superiore al 20%.
Se questo limite è superato, la **Regola Proporzionale** verrà applicata esclusivamente per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.
Se il **Sinistro** viene liquidato applicando tale deroga, i valori assicurati ed il **Premio** saranno adeguati con effetto dal primo rinnovo successivo alla data di definizione del **Sinistro**.

8.13 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve avvisare la **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se l'intero danno è stato indennizzato, a meno che l'**Assicurato** non restituisca l'intero **Indennizzo** relativo alle cose recuperate.
Se l'**Indennizzo** ha coperto solo una parte del valore delle cose recuperate, l'**Assicurato** può:
a) conservare la proprietà delle cose recuperate, se restituisce l'**Indennizzo** relativo, oppure
b) far provvedere alla vendita delle cose recuperate a favore della **Compagnia**.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** secondo le previsioni del **Contratto** e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà un Indennizzo soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **Sinistro**.
L'**Assicurato** ha, tuttavia, facoltà di cedere alla **Compagnia** la proprietà delle cose recuperate che siano d'uso

personale o domestico (così detto abbandono); la **Compagnia** può decidere di non accettare, pagando l'**Indennizzo** dovuto.

8.14 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente**, o in alternativa dall'**Assicurato**, e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente**, o in alternativa l'**Assicurato**, che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

9 Sinistri della Sezione Danni a Terzi

9.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

9.2 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

9.3 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia** entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.
La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

10 Sinistri della Sezione Assistenza Casa

10.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

10.2 Recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

In caso di **Sinistro** relativo a **Prestazioni di Assistenza** coperte con la garanzia **Assistenza** (Sezione **Assistenza**), l'**Assicurato** dovrà rivolgersi esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'**Italia**),
- oppure sia dall'**Italia** che dall'**Estero** numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

10.3 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
2. l'indirizzo del Fabbricato
3. il Nome e Cognome del Cliente
4. il Numero di polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

10.4 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria all'erogazione dell'**Assistenza**.
In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In caso di **Furto** o tentato **Furto**, l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Struttura Organizzativa** copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

10.5 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

E - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale - Corso di Porta Vigentina,9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma
Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24
Fax: +39 02 88 21 83 358
mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 333
mail: ugs@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Fax: +39 02 88 21 83 313
mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it
PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it
In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano **Numero: 800 088 292**
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00
Fax: +39 02 88 21 83 330
mail: ugp@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

www.ca-assicurazioni.it

Assicurazione Modulare per la copertura degli animali domestici

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE VIVI CASA – Modulo Pet

Aggiornamento gennaio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questo Modulo rappresenta una soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le spese veterinarie sostenute a seguito di infortunio e/o malattia degli Animali Domestici (in numero massimo di 5) di proprietà dell'Assicurato e a fornire una serie di prestazioni di Assistenza per la loro cura.

Che cosa è assicurato?

✓ Pet: rimborso spese veterinarie per infortunio o malattia del cane o del gatto, nonché prestazioni di assistenza verso il proprietario dell'animale.

[per maggiori dettagli su quanto sopra si veda il DIP Aggiuntivo]

Che cosa non è assicurato?

✗ Pet: non sono operanti le prestazioni agli animali nel caso di:
- ✗ età dell'animale inferiore a 3 mesi e superiore a 10 anni;
- ✗ assenza del Libretto Sanitario o del microchip sottocutaneo;
- ✗ non regolare sottoposizione a vaccinazioni e richiami obbligatori per legge o norme e regolamenti locali;
- ✗ prescrizione effettuata da personale non autorizzato all'esercizio della professione medico/veterinaria ai sensi delle norme di legge vigenti.

Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati eventuali Scoperti e Franchigie, massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo, indicati nelle condizioni di assicurazione specifiche del presente modulo Pet e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Si applicano, altresì, gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione specifiche del presente Modulo.

[per maggiori dettagli su quanto sopra vedasi il DIP Aggiuntivo]

CAA_PVC.DIP_202601

Dove vale la copertura?

La garanzia Rimborso Spese Veterinarie vale in tutto il mondo;

Inoltre, per la garanzia Assistenza Pet, relativamente alle singole prestazioni, ferme le eventuali limitazioni territoriali per alcune di esse, la copertura è efficace per i Sinistri avvenuti in Italia, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Le informazioni relative agli obblighi del Cliente sono contenute nel DIP della Parte Generale.

Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP della Parte Generale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Premio o la prima rata del Premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Le garanzie hanno la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. In caso di acquisto successivo del presente Modulo o di garanzie ulteriori all'interno del presente Modulo, per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici, la scadenza delle garanzie attivate successivamente coincide sempre con la scadenza annuale della garanzia attivata inizialmente. A tal fine, per le garanzie attivate successivamente è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si conclude alla prima scadenza utile dell'Assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga del presente Modulo Casa, il Cliente può inviare disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra i Moduli.
In tal caso, la copertura assicurativa del Modulo oggetto di disdetta cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
In caso pluralità di moduli, il Contratto si rinnoverà relativamente ai Moduli che non sono stati disdettati. In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto cessa alle ore 24 della successiva scadenza della polizza.
Nel caso di mancata indicazione dei Moduli oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

CAA_PVC.DIP_202601

Assicurazione Modulare per la copertura animali domestici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Prodotto: "Protezione Vivi Casa – Modulo Pet"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 01/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il Modulo Pet del prodotto "Protezione Vivi Casa" è la soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le Spese Veterinarie a seguito di Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici (massimo 5) di proprietà dell'Assicurato.

Il presente Modulo Pet prevede le seguenti coperture:

- Rimborso Spese Veterinarie – cane;
- Rimborso Spese Veterinarie – gatto;
- Assistenza Pet.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Garanzia Rimborso Spese Veterinarie - cane: sono escluse le spese in conseguenza di: (i) utilizzo del cane per caccia; (ii) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato; (iii) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie; (iv) patologie degenerative; (v) interventi preventivi sull'apparato riproduttore; (vi) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di carenza; (vii) spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria; (viii) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario; (ix) interventi di natura estetica in genere; (x) rabbia; (xi) spese per l'eutanasia del cane; (xii) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi; (xiii) combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge; (xiv) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione,

sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio; (xv) terremoto, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste; (xvi) esami in genere dai quali non si evidenzi una Malattia o un Infortunio; (xvii) Malattie mentali; (xviii) tatuaggi o microchip identificativi; (xix) cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia; (xx) Displasia; (xxi) Parto; (xxii) Dermatiti e Allergie; (xxiii) Neoplasia Recidiva; (xxiv) Cremazione del Cane assicurato; (xxv) Leishmaniosi e Filaria; (xxvi) Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus; (xxvii) Cure dentarie; (xxviii) Addestratore/Educatore; (xxix) Nutrizionista.

Garanzia Rimborso Spese Veterinarie – gatto: sono escluse le spese in conseguenza di: (i) Displasia; (ii) Parto; (iii) Dermatiti e Allergie; (iv) Neoplasia Recidiva; (v) Cremazione del Gatto assicurato; (vi) Leishmaniosi e Filaria; (vii) Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus; (viii) Rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva; (ix) Cure dentarie; (x) Nutrizionista; (xi) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato; (xii) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie; (xiii) patologie degenerative; (xiv) interventi preventivi sull'apparato riproduttore; (xv) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di carenza; (xvi) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario; (xvii) interventi di natura estetica in genere; (xviii) rabbia; (xix) spese per l'eutanasia del Gatto; (xx) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi; (xxi) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio; (xxii) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste; (xxiii) esami in genere dai quali non si evidenzi una Malattia o un Infortunio; (xxiv) Malattie mentali; (xxv) tatuaggi o microchip identificativi; (xxvi) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia.

Garanzia Assistenza Pet: le prestazioni non sono dovute per eventi dipendenti o provocati da: (i) Infortuni conseguenti all'uso dell'Animale Domestico per la caccia; (ii) Infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive; (iii) uso professionale dell'Animale Domestico; (iv) uso dell'Animale Domestico in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti); (v) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (vi) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; (vii) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'Animale Domestico; (viii) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; (ix) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli Animali Domestici; (x) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline riconosciute dall'ENCI e dall'ANFI; (xi) combattimento di Animali Domestici; (xii) utilizzo dell'Animale Domestico a scopo riproduttivo; (xiii) la garanzia non opera per l'Animale Domestico non ospitato in via continuativa presso il Domicilio del proprietario; (xiv) la garanzia non opera nel caso in cui il proprietario comunicato dal Cliente alla Compagnia non sia l'unico proprietario dell'Animale Domestico.

Franchigie e Scoperti

Non sono previsti Scoperti.

Sono previste le Franchigie di seguito riportate:

- Rimborso Spese Veterinarie – cane: per le spese in seguito a Infortunio e Malattia è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 200.
- Rimborso Spese Veterinarie – gatto: per le spese in seguito a Infortunio e Malattia è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 200.

Periodo di Carenza

La Garanzia Rimborso Spese Veterinarie – cane e Garanzie Rimborso Spese Veterinarie - gatto hanno effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del Contratto o della data di inserimento in copertura del nuovo Animale Domestico. Qualora il Contratto sia stato stipulato – senza soluzione di continuità – in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulato con la Compagnia, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente, fermo restando che operano le prestazioni e le Somme Assicurate già in essere nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del nuovo Contratto avrà pieno effetto quest'ultimo.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), Residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari, compresi i membri del relativo nucleo famigliare, di almeno un cane o un gatto di età compresa tra 3 mesi e 10 anni e dotato di microchip; (iii) vogliono proteggere il proprio cane o gatto da infortunio o malattia tramite il rimborso delle spese veterinarie e l'Assistenza.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa – Modulo Pet" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.** – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it., Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le controversie di natura veterinaria afferenti all'indennizzabilità del Sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un Collegio di 2 periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. In caso di disaccordo, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore sono le seguenti: - 10,00% per la garanzia assistenza; - 21,25% per le restanti garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CRÉDIT AGRICOLE



Protezione Vivi Casa

Modulo Multirischi PET

Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza Protezione Vivi Casa

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione gennaio 2026

È un prodotto di:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del **Contratto** dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario pag. 4

B - Modulo PET

1. A chi è rivolto pag. 7

C - Oggetto

2. Rimborso spese veterinarie pag. 8
3. Sezione Assistenza Pet pag. 12

D - Cosa fare in caso di Sinistro

4. Sinistri della Sezione Pet pag. 22
5. Sinistri della Sezione Assistenza Pet pag. 23

E - Contatti pag. 25

A - Glossario

Nelle Condizioni Particolari del presente Modulo ai termini di seguito indicati, utilizzati con il grassetto e con la lettera iniziale maiuscola, è attribuito il seguente significato:

A

Animale Domestico

Il cane o gatto di proprietà dell'**Assicurato**, così come indicato dal **Cliente** nell'apposita **Scheda di Polizza** riportante il numero di microchip/ tatuaggio o di libretto sanitario.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** tramite la **Centrale Operativa** della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia quando, in conseguenza di un Sinistro, l'Assicurato si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che, in base ad un contratto con la **Compagnia**, provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

D

Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

F

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

I

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente e strumentalmente constatabili.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro**

eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Malattia

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad **Infortunio**.

N

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; a scanso di equivoci, questo vale sia per il primo anno di durata del Contratto, che per gli anni successivi, ciascuno dei quali rappresenta un periodo assicurativo; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

R

Ricovero

Permanenza ininterrotta in struttura veterinaria, che contempli almeno un pernottamento. Non viene considerata "Ricovero" la permanenza in struttura, in attesa di accertamenti, anche se si protrae per la notte.

S

Scheda di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture prestate.

Spese Veterinarie

Le spese previste dall'allegato 1, tabella a), ex Art. 2, comma 1, "Medici Veterinari - prestazioni e relativo valore medio di Liquidazione" al Decreto del Ministero della Salute del 19 luglio 2016, n. 165, pubblicato sul supplemento ordinario 38/L alla Gazzetta Ufficiale.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

T

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o

per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

B - Modulo PET

1 A chi è rivolto

Il **Modulo Pet** del prodotto **Protezione Vivi Casa** è la soluzione assicurativa multirischio mirata a rimborsare le **Spese Veterinarie** a seguito di **Infortunio e/o Malattia degli Animali Domestici** (massimo 5) di proprietà dell'**Assicurato** e a fornire una serie di prestazioni di **Assistenza** per la loro cura.

Il **Modulo Pet** può essere acquistato anche in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza **Protezione Vivi Casa**.

1.1 Coperture prestate

Il **Modulo Pet** prevede le seguenti **coperture obbligatorie**:

- **Rimborso Spese Veterinarie** - cane (🔎 art. 2.1)
- **Rimborso Spese Veterinarie** - gatto (🔎 art. 2.2)

È sempre inclusa la seguente **copertura accessoria**:

- **Assistenza Pet** (🔎 art. 3.1)

Le garanzie sono:

PRINCIPALI

a) Garanzia **Rimborso spese Veterinarie** (🔎 Art. 2)

ACCESSORIE (sempre inclusa)

b) Garanzia **Assistenza Pet** (🔎 Art. 3)



Garanzie **sempre incluse** nell'ambito del modulo di riferimento

C - Oggetto

2 Rimborso spese veterinarie

COPERTURA PRINCIPALE
Questa garanzia è sempre attiva.

2.1 Rimborso Spese Veterinarie – cane

Se è stato acquistato il presente modulo, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un **Rimborso** per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, del cane di proprietà del **Cliente** o di un componente del suo **Nucleo Familiare**.
La copertura vale per cani con libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge, in base alle norme o regolamenti locali, nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici, le visite e ogni altro trattamento terapeutico le cui spese sono ricomprese tra le **Spese Veterinarie**, se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
La copertura vale per i cani con età non inferiore a 3 mesi e non superiore a 10 anni. Tuttavia, per i cani che raggiungono i 10 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

2.1.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:
- **Infortunio** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni
- **Malattia** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni

In particolare, tra le **Spese Veterinarie**, a titolo esemplificativo, la **Compagnia** rimborsa:
a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti l'intervento, e nei 30 giorni ad esso successivi. Nei 30 giorni successivi l'intervento sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:
i. visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
ii. cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
iii. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimborserà queste spese con **il limite di 1 volta per Periodo Assicurativo** o per la stessa Malattia o **per lo stesso Infortunio**.

2.1.2 Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:
- **Somma Assicurata** annua pari ad € 2.000,00 esclusa la diaria.
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di € 750 annui, ferma la **Franchigia**.
- **Franchigia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00.

- per ciascun giorno di **Ricovero** è prevista una diaria di € 50,00 con il massimo di 10 giorni per ciascun Periodo Assicurativo.

2.1.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

a) utilizzo del cane per caccia;
b) dolo del **Cliente** o dei componenti del suo **Nucleo Familiare** o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato;
c) **Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie;
d) patologie degenerative;
e) interventi preventivi sull'apparato riproduttore;
f) **Infortuni** o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di carenza;
g) spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria;
h) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario;
i) interventi di natura estetica in genere;
j) rabbia;
k) spese per l'eutanasia del cane;
l) **Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi ;
m) combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge;
n) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio;
o) terremoto, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste;
p) esami in genere dai quali non si evidenzi una **Malattia** o un **Infortunio**;
q) **Malattie** mentali;
r) tatuaggi o microchip identificativi;
s) la cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia.

In aggiunta alle esclusioni di carattere generale riportate sopra, valgono le seguenti esclusioni specifiche:

- Displasia;
- Parto;
- Dermatiti e Allergie;
- Neoplasia Recidiva;
- Cremazione del Cane assicurato;
- Leishmaniosi e Filaria;
- Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus;
- Cure dentarie;
- Addestratore/Educatore;
- Nutrizionista.

2.1.4 Data di decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 **Data di Decorrenza** della copertura delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, è previsto un periodo di carenza e la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del **Contratto** o della data di inserimento in copertura del nuovo **Animale Domestico**.

Qualora il presente **Contratto** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento

del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

2.1.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

2.2 Rimborso Spese Veterinarie – gatto

Se è stata acquistata questa copertura, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un **Rimborso** per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, del gatto di proprietà del **Cliente** o di un componente del suo **Nucleo Familiare**.
La copertura vale per gatti con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici, le visite e ogni altro trattamento terapeutico le cui spese sono ricomprese tra le **Spese Veterinarie** se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
La copertura vale per gatti con età non inferiore a 3 mesi e non superiore a 10 anni. Tuttavia, per i gatti che raggiungono gli 10 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

2.2.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:
- **Infortunio** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni
- **Malattia** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni

In particolare, tra le **Spese Veterinarie**, a titolo esemplificativo, la **Compagnia** rimborsa:
a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti l'intervento, e nei 30 giorni ad esso successivi. Nei 30 giorni successivi l'intervento sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:
- visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
- cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimborserà queste spese con **il limite di 1 volta per Periodo Assicurativo** o per la stessa Malattia o **per lo stesso Infortunio**.

2.2.2 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:
- **Somma Assicurata** annuo pari ad € 2.000,00 esclusa la diaria.
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di € 500 annui, ferma la **Franchigia**
- **Franchigia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00
- per ciascun giorno di **Ricovero** è prevista una diaria di € 50,00 con il massimo di 10 giorni per ciascun **Periodo Assicurativo**.

2.2.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

a) displasia
b) parto
c) dermatiti e allergie
d) neoplasia recidiva
e) cremazione del gatto assicurato
f) leishmaniosi e filaria
g) cimurro, leptospirosi, parvovirus
h) rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva
i) cure dentarie
j) nutrizionista
k) dolo del **Cliente** o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato
l) **Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie
m) patologie degenerative
n) interventi preventivi sull'apparato riproduttore
o) **Infortuni** o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di carenza
p) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario
q) interventi di natura estetica in genere
r) rabbia
s) spese per l'eutanasia del gatto
t) **Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi
u) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, **Terrorismo**, sabotaggio
v) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
w) esami in genere dai quali non si evidenzi una **Malattia** o un **Infortunio**
x) **Malattie** mentali
y) tatuaggi o microchip identificativi
z) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia

2.2.4 Data di decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.2 **Data di Decorrenza** della copertura delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, è previsto un periodo di carenza e la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del **Contratto** o della data di inserimento in copertura del nuovo **Animale Domestico**.
Qualora il presente **Contratto** sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti gli stessi animali e la stessa garanzia, il periodo di trenta giorni non viene computato dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

2.2.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

3 Sezione Assistenza Pet

COPERTURA ACCESSORIA
Questa Sezione è sempre attiva.

Assistenza Pet	
Consulenza veterinaria d'urgenza	Prescrizione medica
Informazioni Veterinarie	Informazioni medico-sanitarie
Spese ricerca per smarrimento	Supporto lettura referti medici
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/ Pet Sitter	Consegna farmaco veterinario
Spese funerarie/eutanasia	Consulenza nutrizionale
Supporto psicologico	Segnalazione di un dog/cat sitter
Teleconsultazione	Second Opinion veterinaria
	Recupero comportamentale cinofilo

3.1 Assistenza Pet

PREMESSA
La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione dal lunedì alla domenica - 24h su 24h - ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia) Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

3.2 Oggetto

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera:
a) mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
b) per un massimo di 3 **Sinistri** per **Animale Domestico** assicurato, durante ciascun **Periodo Assicurativo** di efficacia della copertura.
c) senza limite al numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **Sinistro**, fermo restando il **Limite di Indennizzo** relativo a ciascuna prestazione di **Assistenza**;
d) entro il **Limite di Indennizzo** previsto per ciascuna categoria di prestazioni di **Assistenza** riportate nello schema seguente.

3.3 Estensione Territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni di **Assistenza**, la copertura è efficace per i **Sinistri** avvenuti in Italia, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

3.4 Limiti di copertura

Le prestazioni di **Assistenza** sono dovute all'**Assicurato**, nella sua qualità di proprietario di un cane o di un gatto i cui dati siano stati riportati nella **Scheda di Polizza**.
La copertura è operante se:

- l'**Animale Domestico** assicurato è vaccinato contro Cimurro, Epatite Infettiva, Leptospirosi e Parvovirosi.

I cani il cui proprietario risieda in zone dove la vaccinazione contro la Rabbia è obbligatoria per legge o per disposizione dell'autorità sanitaria, ai fini dell'operatività della copertura, devono inoltre essere vaccinati anche contro la Rabbia. Per quanto riguarda i gatti sono, altresì, necessarie, sempre per l'operare della copertura, anche le vaccinazioni per Panleucopenia, Rinotracheite Infettiva, Calicivirosi e Leucemia Infettiva;

- esiste un regolare libretto sanitario intestato all'**Animale Domestico** e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'**Animale Domestico** stesso (ad es. tatuaggio);
- l'unico proprietario dell'**Animale Domestico** assicurato è quello comunicato dal **Cliente** alla **Compagnia**;
- l'**Animale Domestico** è ospitato in via continuativa presso il **Domicilio** del proprietario.

In caso di vendita o cessione dell'Animale Domestico assicurato, la garanzia si intende automaticamente cessata.

3.5 Prestazioni Assistenza Pet

3.5.1 Consulenza veterinaria d'urgenza

Se l'**Assicurato** ha bisogno, in caso di **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la **Centrale Operativa** per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.

3.5.2 Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire informazioni riguardanti la vita quotidiana dell'**Animale Domestico** relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per **Animali Domestici** in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio;
- Informazioni di luoghi pet friendly;
- Informazioni di negozi specializzati (toilettatura, acquisto cibo e attrezzatura).

3.5.3 Spese ricerca per smarrimento

Se l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** è stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati fino ad un massimo di euro 1.000,00.

3.5.4 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'**Assicurato**, la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca di una pensione disponibile ad ospitare l'**Animale Domestico** durante l'assenza per ricovero dell'**Assicurato** e nella presa a carico dell'**Animale Domestico** da parte di tale struttura. In alternativa, la **Centrale Operativa**, d'accordo con l'**Assicurato**, effettuerà la ricerca di un Pet sitter e lo invierà al **Domicilio** dell'**Assicurato** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente).
La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

3.5.5 Spese funerarie/eutanasia

La **Compagnia** prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad **Infortunio** o **Malattia** che abbia comportato il decesso dell'**Animale Domestico** entro il limite di € 75,00.
Saranno, altresì, coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'**Animale Domestico** (sacrificio necessario) se queste sono conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di € 100,00.

3.5.6 Supporto psicologico

Se l'**Assicurato** ha bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell'**Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare una visita con uno specialista.
La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo.**

3.5.7 Teleconsultazione

Se l'**Assicurato** ha bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'**Assicurato**, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

3.5.8 Prescrizione medica

Se l'**Assicurato** lo richiede, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'**Assicurato**, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

3.5.9 Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di **Infortunio** o **Malattia** dell'**Animale Domestico**, informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

3.5.10 Supporto lettura referti medici

Se l'**Assicurato** ha bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la **Centrale Operativa** potrà mettere in contatto l'**Assicurato** con un veterinario che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

3.5.11 Consegna farmaco veterinario

Se l'**Assicurato** ha bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a **Infortunio** o

Malattia improvvisa del proprio **Animale Domestico** e non può allontanarsi da quest'ultimo, potrà chiedere alla **Centrale Operativa** di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio **Domicilio** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente). La **Centrale Operativa** provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.
La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**.

3.5.12 Consulenza nutrizionale

Qualora, a seguito di diagnosi di patologia o condizione che richieda una modifica della dieta dell'**Animale Domestico** (es. diabete, iper/ipotiroidismo, gastrite, gravidanza, ecc.), l'**Assicurato** potrà, chiamando la **Centrale Operativa**, essere messo in contatto telefonico con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.
La prestazione, intesa come primo contatto e follow up, è prevista entro il limite di euro 150,00 per **Sinistro** e **Periodo Assicurativo**.
Lo specialista potrà fornire consigli e suggerimenti in merito:

- all'utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- all'alimentazione specifica per i cuccioli;
- all'utilizzo di integratori.

La consulenza non vale come diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite dallo specialista telefonicamente.

3.5.13 Segnalazione di un dog/cat sitter

Qualora l'**Assicurato**, non sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio cane o gatto, potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di segnalare un dog/cat sitter per l'assistenza all'**Animale Domestico**.
Resta inteso che tutte le spese relative alla prestazione sono a totale carico dell'**Assicurato** così come da lui preventivamente concordate con il dog/cat sitter.

3.5.14 Second Opinion veterinaria

La **Centrale Operativa** fornirà all'**Assicurato** proprietario di un animale affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista veterinario di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive rispetto alla diagnosi già fornita del medico veterinario curante. Il parere medico veterinario complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico veterinario curante.
La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.
La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

3.5.15 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la

Centrale Operativa mette a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane. La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

3.6 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a) **Infortuni** conseguenti all'uso dell'**Animale Domestico** per la caccia;
b) **Infortuni** accaduti durante le manifestazioni sportive;
c) uso professionale dell'**Animale Domestico**;
d) uso dell'**Animale Domestico** in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti)
e) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
f) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
g) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'**Animale Domestico**;
h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
i) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli **Animali Domestici**;
j) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline riconosciute dall'ENCI e dall'ANFI;
k) combattimento di **Animali Domestici**;
l) utilizzo dell'Animale Domestico a scopo riproduttivo.

3.7 Prestazioni, Somme Assicurate ed esclusioni

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni ulteriori rispetto a quelle dell'art. 3.6
3.5.1 Consulenza veterinaria d'urgenza		
Se, in caso di **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio Animale Domestico, l'**Assicurato** ha bisogno di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la **Centrale Operativa** per ottenere consulenza telefonica veterinaria	/	La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.

3.5.2 Informazioni Veterinarie

In caso di **Sinistro**, la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire informazioni riguardanti la vita quotidiana dell'**Animale Domestico** relativamente ai seguenti argomenti: • indirizzi di cliniche veterinarie; • indirizzi di veterinari; • farmacie veterinarie; • formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi; • segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani; • informazioni su **residenze** e alberghi per **Animali Domestici** in Italia; • informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero; • obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio. • Informazioni di luoghi pet friendly • Informazioni di negozi specializzati (toilettatura, acquisto cibo e attrezzatura).	/	/

3.5.3 Spese ricerca per smarrimento

Nel caso in cui l'Animale Domestico dell'Assicurato è stato dichiarato scomparso alle autorità competenti.	La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati fino ad un massimo di euro 1.000,00.	/

3.5.4 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'**Assicurato** la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'**Animale Domestico** durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un Pet sitter e lo invierà al Domicilio dell'Assicurato (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente).	La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni	/

3.5.5 Spese funerarie/eutanasia

La **Compagnia** prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad **Infortunio** o **Malattia** che abbiano comportato il decesso dell'**Animale Domestico**. Inoltre, saranno coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'**Animale Domestico** (sacrificio necessario) se queste sono conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario.	La prestazione è fornita entro il limite di € 75,00. La prestazione è fornita entro il limite di € 100,00.	/

3.5.6 Supporto psicologico

Se l'**Assicurato** ha bisogno di **Assistenza** psicologica a seguito del decesso dell'**Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare la visita con uno specialista.	La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.	/

3.5.7 Teleconsultazione

In caso di bisogno da parte dell'**Assicurato** di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'**Assicurato**, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.	/	/

3.5.8 Prescrizione medica

Successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, se l'**Assicurato** lo richiede, il servizio medico veterinario provvederà a trasmettere una ricetta medica presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'**Assicurato**, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.	/	/

3.5.9 Informazioni medico-sanitarie

In caso di Infortunio o **Malattia** dell'**Animale Domestico**, il Servizio medico della **Centrale Operativa** potrà fornire informazioni relative a: • reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza; • centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie; • segnalazione di laboratori e centri diagnostici; • esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.	/	La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

3.5.10 Supporto lettura referti medici

Se l'**Assicurato** ha bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la **Centrale Operativa** potrà metterlo in contatto con il servizio medico della **Compagnia** che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.	/	/

3.5.11 Consegna farmaco veterinario

Se l'**Assicurato** ha bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico** e non può allontanarsi dal quest'ultimo, lo stesso **Assicurato** potrà chiedere alla **Centrale Operativa** di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio **Domicilio** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente). La **Centrale Operativa** provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.	/	La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**

3.5.12 Consulenza nutrizionale

Qualora, a seguito di diagnosi di patologia o condizione che richieda una modifica della dieta dell'Animale Domestico (es. diabete, iper/ipotiroidismo, gastrite, gravidanza, ecc.), l'**Assicurato** potrà, chiamando la **Centrale Operativa**, essere messo in contatto telefonico con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.	La prestazione, intesa come primo contatto e follow up, è prevista entro il limite di euro 150,00 per Sinistro e **Periodo Assicurativo**	La consulenza non vale come diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite dallo specialista telefonicamente.

3.5.13 Segnalazione di un dog/cat sitter

Qualora l'**Assicurato**, non sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio cane o gatto, potrà richiedere alla **Centrale Operativa** di segnalare un dog/cat sitter per l'assistenza all'**Animale Domestico**.	Le spese relative alla prestazione sono a totale carico dell'**Assicurato** così come da lui preventivamente concordate con il dog/cat sitter.	/

3.5.14 Second Opinion veterinaria

La **Centrale Operativa** fornirà all'**Assicurato** proprietario di un animale affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista veterinario di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive rispetto alla diagnosi già fornita del medico veterinario curante. Il parere medico veterinario complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: • l'opinione dello specialista; • eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; • risposte a possibili quesiti. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico veterinario curante	La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.	La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

3.5.15 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la **Centrale Operativa** metterà a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane.	La **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese del consulto entro il limite di euro 350,00 per **sinistro** e per **Periodo Assicurativo**	/

D - Cosa fare in caso di Sinistro

4 Sinistri della Sezione Pet

4.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

- numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 ;
- e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it;
- PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it;
- fax: +39 02 88 21 83 333;
- a mezzo posta: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Nel caso di sola denuncia telefonica, la **Compagnia** richiederà successivamente la trasmissione della denuncia in forma scritta.

4.2 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** i seguenti documenti a secondo della garanzia:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il **Sinistro** nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di **Malattia** il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della **Malattia**.

L'**Assicurato** dovrà inoltre consentire alla **Compagnia** le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'**Animale Domestico**.

La **Compagnia** provvederà al **Rimborso** delle **Spese Veterinarie** sostenute dietro presentazione degli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia della relazione veterinaria o delle certificazioni attinenti il **Sinistro**.

4.3 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Cane

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

4.4 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Gatto

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

4.5 Clausola arbitrale per Rimborso Spese Veterinarie

Le controversie di natura veterinaria afferenti all'indennizzabilità del **Sinistro**, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un Collegio di 2 periti

veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. In caso di disaccordo, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine del Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo nella misura della metà delle spese e delle competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario e questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

4.6 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente**, o in alternativa dall'**Assicurato**, e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente**, o in alternativa l'**Assicurato**, che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

5 Sinistri della Sezione Assistenza Pet

5.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

5.2 Recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

In caso di **Sinistro** relativo a **Prestazioni di Assistenza** coperte con la garanzia **Assistenza** (Sezione **Assistenza Pet**), l'**Assicurato** dovrà rivolgersi esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:
- numero verde 800.088.292 (solo dall'**Italia**),
- oppure sia dall'**Italia** che dall'estero (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

5.3 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. **il tipo di Assistenza di cui ha bisogno**
2. **i dati identificativi dell'animale**
3. **il Nome e Cognome del Cliente**
4. **il Numero di polizza**

5. **l'indirizzo del luogo in cui si trova**
6. **il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.**

5.4 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria all'erogazione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

5.5 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

E - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale - Corso di Porta Vigentina,9 - 20122 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma
Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24
Fax: +39 02 88 21 83 358
mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 333
mail: ugs@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Fax: +39 02 88 21 83 313
mail per reclami: reclami@ca-assicurazioni.it
PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it
In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

Per assistenza dell'**AREA CLIENTI** del sito e/o dell'**APP «Assicurazioni Crédit Agricole»** può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano
Numero: 800 088 292 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00
Fax: +39 02 88 21 83 330
mail: ugp@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

www.ca-assicurazioni.it